



**Imposta sugli oli minerali, tassa d'incentivazione,
imposta sugli autoveicoli MLA**

01 settembre 2024

Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali

04 Riscossione dell'imposta

Indice

4.1	In generale	5
4.1.1	Base di calcolo dell'imposta ed esigibilità dell'imposta	5
4.1.2	Riscossione posticipata e restituzione dell'imposta	6
4.1.3	Prescrizione del credito fiscale e condono dell'imposta	6
4.1.4	Rimedi giuridici.....	7
4.2	Dichiarazione fiscale all'importazione per l'immissione in consumo	7
4.2.1	Genere di dichiarazione fiscale	8
4.2.2	Indicazioni nella dichiarazione fiscale.....	8
4.3	Dichiarazione fiscale periodica	9
4.3.1	Autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica.....	9
4.3.2	Inoltro della dichiarazione fiscale periodica	10
4.3.3	Esame formale della dichiarazione fiscale periodica	11
4.3.4	Particolarità della dichiarazione fiscale periodica	11
4.3.4.1	Riprese di merci in consumo in un deposito autorizzato	11
4.3.4.2	Dichiarazione fiscale di merci vincolate a bollettini di scorta	12
4.3.4.3	Crediti fiscali secondo l'articolo 4 capoverso 2 LIOM	12
4.3.4.4	Dichiarazione fiscale per biocarburanti	12
4.3.4.5	Altri	13
4.4	Dichiarazioni fiscali per crediti secondo l'articolo 4 capoverso 2 LIOM.....	13
4.5	Energia industriale in raffinerie di olio di petrolio	14
4.6	Forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari	14
4.6.1	Disposizioni generali	14
4.6.2	Carburante esente da imposta	15
4.6.2.1	Carburante per veicoli stradali	16
4.6.2.2	Carburante per altri veicoli e macchine	18
4.6.2.3	Carburante esente da imposta per aeromobili	19
4.6.3	Combustibili esenti da imposta.....	20
4.7	Carburante per il rifornimento di aeromobili	21
4.7.1	Base legale	21
4.7.2	Disposizioni generali e definizioni.....	21
4.7.2.1	Valutazione fiscale delle quantità rifornite	21
4.7.2.2	Aerodromo doganale.	22
4.7.2.3	Prima del decollo diretto	22
4.7.2.4	Voli a destinazione dell'estero	22
4.7.2.5	Dietro controprestazione.....	22
4.7.2.6	Autorizzazione per l'esecuzione di voli commerciali.....	22
4.7.2.7	Reciprocità	23
4.7.2.8	Bollettini di fornitura	23
4.7.2.9	SAF	24
4.7.3	Rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea	24
4.7.3.1	Concessione dell'esenzione fiscale	24
4.7.3.2	L'esenzione fiscale non è concessa per:	25
4.7.4	Rifornimento di aeromobili nel traffico commerciale non di linea	25
4.7.4.1	Concessione dell'esenzione fiscale	25
4.7.4.2	L'esenzione fiscale non è concessa per:	26
4.7.5	Rifornimento di aeromobili nel traffico aereo non commerciale (traffico privato)	26
4.7.6	Casi speciali.....	26
4.7.6.1	Autorizzazione per scuole di pilotaggio.....	26
4.7.6.2	Manutenzione, riparazione e trasformazione di aeromobili esteri in officine svizzere	26
4.7.6.3	Aeromobili di governi esteri e dell'ONU	27
4.7.6.4	Manifestazioni aeronautiche	28

4.7.6.5	Interruzione del volo	28
4.7.6.6	Rifornimenti anticipati	28
4.7.6.7	Svuotamento dei serbatoi	28
4.7.6.8	Rifornimenti per test di impermeabilità	29
4.7.7	Carburante per aeromobili utilizzato per altri scopi	29
4.7.7.1	Cherosene per testare i motori d'aeromobili sul banco di prova	29
4.7.7.2	Carburante di decantazione	29
4.7.8	Procedura di conteggio (dichiarazione fiscale e procedura di restituzione)	29
4.7.8.1	Esame della dichiarazione fiscale e della domanda di restituzione da parte del livello locale competente	29
4.7.8.2	Procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi (dichiarazione fiscale)	30
4.7.8.3	Procedura di restituzione	30
4.7.8.4	Statistica del commercio esterno	31
4.7.9	Domande di restituzione posticipata dell'imposta sugli oli minerali o opposizioni contro decisioni fiscali	31
4.8	Biocarburanti	32
4.8.1	Definizioni	32
4.8.2	Agevolazione fiscale per biocarburanti	32
4.8.2.1	Esigenze ecologiche	33
4.8.2.2	Esigenze sociali	34
4.8.2.3	Procedura probatoria	34
4.8.2.4	Domanda di agevolazione fiscale	35
4.8.2.5	Rivendicazione dell'agevolazione fiscale	37
4.8.3	Riscossione dell'imposta in occasione dell'importazione e dell'uscita dal deposito di biocarburanti	38
4.8.3.1	Biocarburanti puri fruitori dell'agevolazione fiscale per l'immissione in consumo	38
4.8.3.2	Biocarburanti puri fruitori dell'agevolazione fiscale destinati alla miscelatura con carburanti fossili in un deposito autorizzato	38
4.8.3.3	Miscele di carburanti per l'importazione	39
4.8.4	Riscossione dell'imposta in caso di miscelatura di biocarburanti con carburanti fossili	40
4.8.5	Miscele di carburanti contenenti componenti con o senza prova	40
4.8.6	Imposizioni provvisorie	40
4.8.7	Riprese di benzina e olio diesel immessi in consumo	41
4.8.8	Restituzione dell'anticipazione	41
4.8.8.1	Disposizioni generali	41
4.8.8.2	Esportazione	42
4.8.8.3	Merci esenti da imposta con bollettino di scorta valido tre mesi a partire da depositi autorizzati o depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati	43
4.8.8.4	Rivendicazione a posteriori dell'esenzione dall'imposta	44
4.8.9	Biocarburanti per utilizzazioni stazionarie	44
4.8.10	Biocombustibili	45
4.8.10.1	Huile de chauffage bio	45
4.8.10.2	Imposizione al confine	45
4.8.10.3	Imposizione a partire dal DA	46
4.8.10.4	Impegno particolare	46
4.9	Carburanti	47
4.9.1	Veicoli leggeri e pesanti	47
4.9.1.1	Uscita dalla Svizzera di veicoli svizzeri ed esteri	48
4.9.1.2	Entrata di veicoli esteri	48
4.9.1.3	Entrata di veicoli leggeri svizzeri	48
4.9.1.4	Entrata di veicoli pesanti svizzeri	48
4.9.1.5	Dispositivi refrigeranti	49
4.9.1.6	Bidoni di scorta	49

4.9.2	Altri	49
4.10	Miscelature	50
4.11	Merchi di ritorno	50
4.12	Campioni di merci per l'esecuzione di analisi e materiali sperimentali	50
4.13	Merchi andate perse	51
4.14	Perdite	51
4.15	Panoramica: traffico delle merci e riscossione dell'imposta.....	51
4.16	Elenco degli allegati.....	51

4. Riscossione dell'imposta

4.1 In generale

Informazioni di base

All'importazione in Svizzera la merce va imposta con e-dec (vedi [cifra 3.1](#)). L'imposizione doganale ha sempre carattere definitivo (eccezione: vedi [cifra 2.7](#)). Tuttavia, la riscossione dell'imposta sugli oli minerali può avvenire contemporaneamente alla dichiarazione d'importazione (CD 1) oppure a posteriori (CD 2–5).

La dichiarazione fiscale costituisce la base per fissare l'importo dell'imposta, tranne nei casi in cui da un esame ufficiale risultino dati discordanti. Un tale esame può essere effettuato, ad esempio, in seguito ai rapporti forniti giusta l'[articolo 31 LIOM](#).

Se l'imposta viene fissata definitivamente dall'ufficio doganale all'atto dell'importazione, l'imposizione e il pagamento si fondano sulle disposizioni della legislazione doganale. L'imposta sugli oli minerali è riscossa dall'ufficio doganale in contanti o nella procedura accentrata di conteggio dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC.

In caso di dichiarazione fiscale periodica la persona soggetta all'imposta deve fissare e pagare l'imposta spontaneamente (principio dell'autoimposizione). L'importo dell'imposta di ogni linea fiscale deve essere arrotondato ai 5 centesimi conformemente alle regole commerciali.

Se l'UDSC area Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli MLA constata degli errori nella dichiarazione fiscale periodica, dopo aver sentito la persona soggetta all'imposta essa emana una decisione fiscale sull'importo dovuto. L'UDSC fattura segnatamente:

- i crediti fiscali e le riscossioni posticipate risultanti dal controllo della dichiarazione fiscale periodica;
- gli allibramenti di bollettini di scorta non scaricati che non sono stati effettuati con la dichiarazione fiscale periodica;
- le riscossioni posticipate per le merci che, a tenore dell'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#), sono vendute o utilizzate posticipatamente per scopi soggetti a un'aliquota d'imposta più elevata;
- le dichiarazioni fiscali relative a carburanti per aeromobili nonché a combustibili e carburanti per destinatari privilegiati;
- l'interesse di mora.

Le persone soggette all'imposta ricevono una richiesta (decisione fiscale) per l'importo esigibile. Quest'ultimo deve essere pagato utilizzando la fattura con codice QR.

Mezzi di pagamento/recapito per il pagamento

Per i pagamenti con polizza di versamento occorre utilizzare la fattura con codice QR.

I pagamenti bancari vanno effettuati alla Banca nazionale svizzera (BNS), Berna, numero di conto 1530-5-30-2, a favore dell'UDSC Berna (numero di clearing 110). In caso di pagamenti bancari deve essere obbligatoriamente menzionato il numero della persona soggetta all'imposta, unitamente all'annotazione «IOM» o «Imposta sugli oli minerali».

4.1.1 Base di calcolo dell'imposta ed esigibilità dell'imposta

Base di calcolo dell'imposta

L'imposta è calcolata in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui sorge il credito fiscale. Per le merci provenienti da raffinerie di olio di petrolio e punti franchi, tale momento è quello in cui la merce defluisce dal dispositivo di misurazione.

In caso di modifica delle aliquote d'imposta, fungono da base di calcolo le aliquote della tariffa d'imposta sugli oli minerali vigenti all'atto dell'immissione della merce in consumo. Se le aliquote cambiano durante il periodo fiscale, occorre presentare due dichiarazioni per il mese civile corrispondente, vale a dire bisogna chiudere la dichiarazione fiscale in base alle vecchie aliquote il giorno in cui entra in vigore la modifica (chiusura intermedia) e, il giorno seguente, aprire una nuova dichiarazione fiscale applicando le nuove aliquote.

Per i crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#) fa stato l'aliquota d'imposta vigente nel periodo di consegna o di utilizzazione.

Esigibilità dell'imposta

L'imposta è esigibile nel momento in cui sorge il credito fiscale secondo l'[articolo 4 LIOM](#). Al termine di esigibilità viene aggiunto un termine di pagamento entro il quale deve essere versata l'imposta.

In caso di dichiarazioni fiscali periodiche ([art. 44 cpv. 4 LIOM](#)) il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno dell'esigibilità. Gli ordini di pagamento devono essere coordinati in modo tale che l'importo dell'imposta calcolato dalla persona soggetta all'imposta sia in ogni caso pagato entro il giorno 15 del mese che segue il periodo fiscale. In altri termini, occorre che la data di valuta della banca, in caso di pagamento bancario, o la data di scadenza della Posta, per il pagamento con PVR+, sia al più tardi quella del giorno 15 del mese. Se questo giorno corrisponde a una domenica o a un giorno festivo, quale termine di pagamento vale il giorno lavorativo successivo.

Per i crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#), il termine di pagamento è di 30 giorni a contare dall'imposizione.

I crediti risultanti dalla rettifica di dichiarazioni fiscali periodiche e dichiarazioni fiscali separate, allibramenti, riscossioni posticipate per carburanti per aeromobili nonché per combustibili e carburanti forniti nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari sono immediatamente esigibili.

In caso di pagamento tardivo, è dovuto un interesse di mora pari attualmente al 4 per cento all'anno. L'UDSC può inoltre esigere dai ritardatari un aumento delle garanzie.

4.1.2 Riscossione posticipata e restituzione dell'imposta

Se, nonostante la dichiarazione fiscale, per errore un'imposta dovuta non è stata fissata, è stato stabilito un importo troppo basso oppure è stato deciso un importo troppo alto per la restituzione, l'autorità fiscale riscuote posticipatamente l'importo mancante entro un anno a decorrere dall'emanazione della decisione. Una riscossione posticipata è una revisione a svantaggio della persona soggetta all'imposta e presuppone in ogni caso un errore da parte dell'autorità fiscale.

Se, entro un anno, un controllo ufficiale dell'imposizione fiscale rivela che un'imposta è stata riscossa a torto, l'importo pagato in eccesso viene restituito d'ufficio. Per «controllo ufficiale» si intende, ad esempio, la verifica a campione delle imposizioni degli uffici doganali da parte delle competenti direzioni di circondario o la verifica dei rapporti di cui all'[articolo 31 LIOM](#) nel quadro della vigilanza fiscale. Sulle restituzioni disposte dall'UDSC non si applica alcun interesse.

Le restituzioni d'imposta sono decise dall'UDSC e versate agli aventi diritto. A tal fine, l'UDSC necessita di un recapito per il pagamento (conto postale o nome della banca con numero di clearing e conto bancario) del beneficiario.

4.1.3 Prescrizione del credito fiscale e condono dell'imposta

Prescrizione del credito fiscale

Il credito fiscale si prescrive in 10 anni dalla scadenza dell'anno civile in cui è sorto. La prescrizione è interrotta:

- se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all'imposta;

- da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona soggetta all'imposta.

Dopo ogni interruzione, l'intero termine di prescrizione ricomincia a decorrere.

Il credito fiscale si estingue in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorto.

Condono dell'imposta

L'imposta può essere condonata interamente o parzialmente alla persona soggetta all'imposta:

- se la merce è andata persa per caso o per motivi di forza maggiore;
- se, in altri casi, a causa di circostanze straordinarie e indipendenti dalla determinazione dei tributi, la riscossione costituisce un rigore particolare.

Le domande di condono vanno inoltrate per scritto all'UDSC, che decide in merito. La domanda deve contenere:

- le conclusioni;
- la motivazione;
- l'indicazione dei mezzi di prova/dei giustificativi;
- la firma del richiedente.

I mezzi di prova e i giustificativi devono essere allegati alla domanda.

L'UDSC può effettuare i chiarimenti necessari per accertare la fattispecie. Il richiedente è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti.

4.1.4 Rimedi giuridici

Opposizione

Contro le decisioni di prima istanza dell'UDSC può essere fatta opposizione entro 30 giorni. Ne sono escluse le decisioni concernenti la prestazione di garanzie ai sensi dell'[articolo 23 LIOM](#), le quali devono essere impugnate mediante ricorso amministrativo presso il Tribunale amministrativo federale.

Alla procedura d'opposizione si applicano, per analogia, le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo ([art. 51 segg. PA](#)).

Ricorso presso le direzioni di circondario

Secondo l'[articolo 44 capoverso 1 OIOM](#), se l'imposta è fissata definitivamente dall'ufficio doganale all'atto dell'importazione, l'imposizione e il pagamento si fondano sulla legislazione doganale. Il termine di ricorso è di 60 giorni. Per le decisioni emanate dagli uffici doganali, le direzioni di circondario rappresentano l'autorità di ricorso ([art. 116 LD; RS 631.0](#)).

Ricorso presso l'UDSC

Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario possono essere impugnate presso l'UDSC. Il termine di ricorso è di 30 giorni.

Ricorso presso il Tribunale amministrativo federale

Le decisioni su opposizione e su ricorso dell'UDSC possono essere impugnate presso il Tribunale amministrativo federale. La procedura è disciplinata nella [PA](#).

4.2 Dichiarazione fiscale all'importazione per l'immissione in consumo

Le persone soggette all'imposta hanno l'obbligo di consegnare una dichiarazione fiscale all'autorità fiscale. Al momento dell'importazione di merci per l'immissione in consumo con dichiarazione fiscale definitiva (CD 1) o provvisoria (CD 2), ciò avviene contemporaneamente alla dichiarazione d'importazione. In caso di importazione con CD 3–5 ciò ha luogo invece a posteriori.

Per non penalizzare le importazioni immesse in consumo rispetto alle uscite dal deposito, gli importatori in possesso di un'autorizzazione dell'UDSC per la dichiarazione fiscale periodica possono dichiarare le merci provvisoriamente, dal punto di vista fiscale, in occasione dell'importazione.

L'imposta sugli oli minerali è parte integrante della base di calcolo dell'IVA, anche se non viene riscossa direttamente al momento dell'importazione. Nella dichiarazione d'importazione vanno fornite, con i rispettivi codici dei tributi suppletivi, tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'imposta e del supplemento fiscale sugli oli minerali. La dichiarazione fiscale definitiva avviene, come nel caso dei depositari autorizzati, in maniera complessiva per un periodo determinato ([art. 20 LIOM](#)).

4.2.1 Genere di dichiarazione fiscale

Le procedure descritte qui di seguito si distinguono principalmente nel momento in cui l'imposta sugli oli minerali viene fissata e pagata.

Dichiarazione fiscale definitiva

In caso di persone non autorizzate a presentare una dichiarazione fiscale periodica e di importatori che rinunciano alla dichiarazione fiscale periodica, l'imposta sugli oli minerali è riscossa al momento del passaggio del confine in contanti o mediante conteggio sul conto doganale (PCD). L'imposizione definitiva va chiesta apponendo il CD 1 sulla dichiarazione d'importazione.

Dichiarazione fiscale provvisoria

In caso di persone con un'autorizzazione dell'UDSC per presentare la dichiarazione fiscale periodica, su richiesta l'imposta non viene riscossa dall'ufficio doganale d'imposizione. Gli importatori autorizzati dichiarano le merci per l'imposizione provvisoria apponendo il loro numero di contribuente e il CD 2 sulla dichiarazione d'importazione.

In seguito, le merci dichiarate provvisoriamente all'importazione vengono dichiarate in modo definitivo mediante la dichiarazione fiscale periodica (vedi cifra 4.3). L'imposta dovuta è attestata nella dichiarazione fiscale periodica della persona soggetta all'imposta.

4.2.2 Indicazioni nella dichiarazione fiscale

Nella dichiarazione d'importazione vanno menzionati i dati concernenti l'imposta sugli oli minerali.

- Numero di contribuente e numero del permesso di CARBURA

In linea di massima, l'importazione di prodotti a base di oli minerali è soggetta al permesso di CARBURA, la quale assegna a ogni persona avente diritto all'importazione una licenza generale individuale, designata anche come numero PGI (permesso generale d'importazione). Tale numero serve al contempo per identificare la persona soggetta all'imposta (contribuente) nel sistema relativo all'imposta sugli oli minerali. Per quanto riguarda il sistema di attribuzione dei numeri, occorre osservare le rispettive prescrizioni EED (prescrizioni per la dichiarazione fiscale periodica di depositari autorizzati, depositari di scorte obbligatorie e importatori nonché prescrizioni per il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici per stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti).

La lista dei numeri è accessibile al seguente link:

<https://www.bazq.admin.ch/bazq/it/home/informazioni-per-ditte/imposte-e-tributi/importazione-in-svizzera/imposta-sugli-oli-minerali/per-i-contribuenti.html>

Il numero di contribuente e il numero PGI devono essere indicati nella rubrica relativa ai permessi di e-dec.

- Codici di deposito

Per la dichiarazione fiscale definitiva e quella provvisoria sono rilevanti i seguenti CD:

- CD 1 per la dichiarazione fiscale definitiva
- CD 2 per la dichiarazione fiscale provvisoria

Il CD deve essere inserito nel rispettivo campo in e-dec.

- **Tributi suppletivi**

All'atto dell'importazione, l'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sono riscossi a titolo di tributi suppletivi. Con questo termine vengono designati i tributi diversi dai dazi. I codici del genere di tributi suppletivi (CGTS) e i numeri convenzionali relativi ai tributi suppletivi (NCTS) devono essere indicati nella rubrica relativa ai tributi suppletivi in e-dec.

4.3 Dichiarazione fiscale periodica

Gli importatori con un'autorizzazione dell'UDSC per presentare una dichiarazione fiscale periodica nonché i depositari autorizzati e i depositari di scorte obbligatorie devono consegnare periodicamente una dichiarazione fiscale definitiva. Un periodo fiscale corrisponde a un mese civile.

Una persona che è contemporaneamente importatore, depositario autorizzato e/o depositario di scorte obbligatorie consegna un'unica dichiarazione fiscale periodica, nella quale deve essere fatta una distinzione tra le diverse modalità di ritiro (in provenienza da confine doganale, deposito autorizzato, deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati).

4.3.1 Autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica

In generale

Le domande per l'ottenimento di un'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica possono essere presentate unicamente da coloro che importano professionalmente merci assoggettate alla LIOm. Le altre persone devono consegnare, all'atto dell'importazione, una dichiarazione fiscale definitiva. Di regola, i depositari autorizzati sono autorizzati a presentare una dichiarazione fiscale periodica per le merci importate. Essi non devono pertanto presentare alcuna domanda.

Le domande scritte di autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica vanno inviate all'UDSC. In esse devono figurare la natura e la quantità media mensile delle merci immesse in consumo. Alla domanda occorre allegare un estratto del registro di commercio.

Il richiedente deve prestare una garanzia per l'imposta e gli altri tributi e l'UDSC ne fissa l'ammontare. Per la prestazione della garanzia fanno stato gli [articoli 8–13 OIOm](#).

L'UDSC rilascia l'autorizzazione non appena è stata prestata la garanzia.

Contemporaneamente attribuisce un numero individuale di contribuente e di assoggettato al rapporto (lista delle persone soggette all'imposta: cifra 4.2.2). Le autorizzazioni non sono trasferibili. Il titolare dell'autorizzazione deve rispettare tutti gli obblighi fiscali, in particolare quelli di cui agli [articoli 41 e 44 capoverso 2 OIOm](#).

Garanzia dell'imposta

L'UDSC può esigere una garanzia:

- se la persona soggetta all'imposta è in ritardo con il pagamento;
- se il credito fiscale appare compromesso per altri motivi.

La decisione concernente la prestazione di garanzia è immediatamente esecutiva. Essa è parificata a un decreto di sequestro a tenore dell'[articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento \(RS 281.1\)](#), ma è esclusa l'azione di revocazione del sequestro. Se il debitore intende contestare la legittimità del decreto di sequestro, deve far ricorso alla normale procedura giudiziaria fiscale.

La garanzia mira alla riscossione dell'imposta mediante l'accesso al patrimonio del debitore da parte dell'autorità fiscale.

Estinzione dell'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica

L'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica si estingue con la rinuncia alla stessa da parte del suo titolare, con la liquidazione della persona giuridica, con il decesso del titolare, con l'avvio del fallimento del titolare o con la revoca da parte dell'UDSC.

L'importatore che rinuncia all'autorizzazione deve comunicarlo per scritto all'UDSC con tre mesi di anticipo. La rinuncia diventa effettiva a fine mese. Fino a tale momento il titolare dell'autorizzazione deve continuare ad assumersi i suoi obblighi.

4.3.2 Inoltro della dichiarazione fiscale periodica

Termine e forma

Il termine per la dichiarazione fiscale periodica decorre sino al 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale. Se le dichiarazioni fiscali periodiche non vengono recapitate alla DGD entro tale giorno, viene avviata immediatamente la procedura di sollecito.

Le dichiarazioni fiscali periodiche devono essere allestite e trasmesse con un sistema informatico (vedi [1.1 delle disposizioni EED per la dichiarazione fiscale periodica dei depositari autorizzati, dei proprietari di scorte obbligatorie e degli importatori](#)). Prima di avviare il regolare esercizio, le ditte devono testare con l'UDSC la trasmissione elettronica dei dati. Le condizioni per il test vengono stabilite dall'UDSC e trasmesse previamente per scritto alle ditte.

In singoli casi, e su richiesta motivata, l'UDSC può autorizzare delle eccezioni. In tali casi occorre utilizzare il modulo ufficiale 45.30/45.31 (dichiarazione fiscale periodica), da compilare con penna, pennarello o macchina da scrivere. I principi sono identici a quelli della trasmissione elettronica.

Contenuto

Le dichiarazioni fiscali periodiche contengono i dati riguardanti il periodo fiscale precedente, che concerne generalmente il mese civile trascorso. Tutte le quantità immesse in consumo in questo periodo fiscale e menzionate nel rapporto periodico oppure notificate dai centri di trattamento dell'UDSC devono essere dichiarate ai fini dell'imposizione. Se, durante un periodo fiscale, sono state immesse in consumo merci soggette ad aliquote d'imposta diverse a seconda dell'impiego, occorre effettuare una suddivisione di tali quantità in base alle aliquote corrispondenti (vedi [cifra 1.5 delle disposizioni EED per la dichiarazione fiscale periodica di depositari autorizzati, proprietari di scorte obbligatorie e importatori](#)).

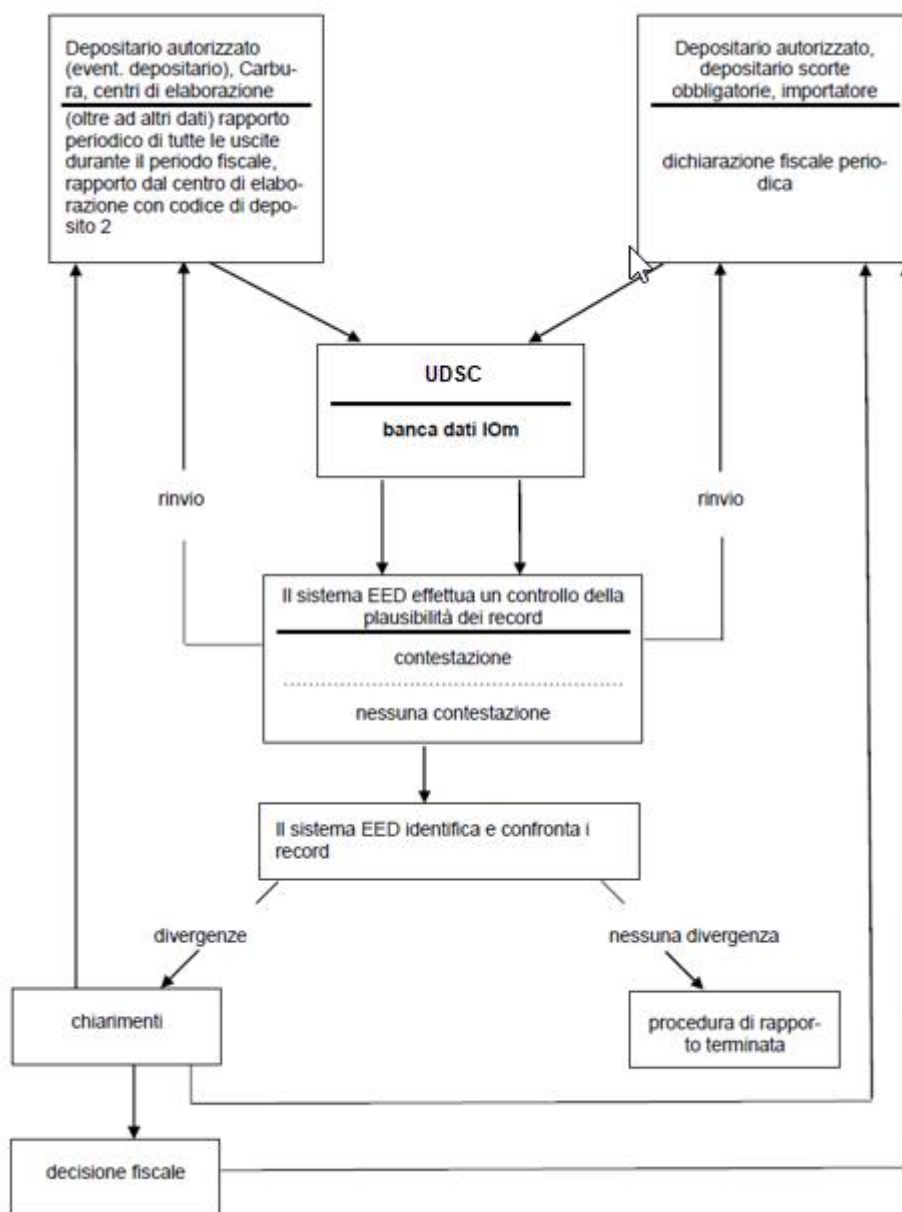
Le dichiarazioni fiscali periodiche devono contenere tutti i dati necessari per il controllo dell'imposizione e la vigilanza fiscali, in particolare quelli concernenti:

- le importazioni per l'immissione in consumo;
- le uscite da depositi autorizzati per l'immissione in consumo;
- le quantità destinate al consumo proprio non esente da imposta in depositi autorizzati;
- le quantità liberate dallo statuto di scorte obbligatorie provenienti da depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati;
- le riprese di merci in consumo in depositi autorizzati (merce imposta proveniente da depositi autorizzati, depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati o centri di trattamento);
- gli allibramenti di bollettini di scorta;
- le deduzioni VRU;
- i crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#).

4.3.3 Esame formale della dichiarazione fiscale periodica

Non appena l'UDSC riceve la dichiarazione fiscale periodica, essa provvede al suo esame formale (vedi schema 4.1), che comprende, tra l'altro, il confronto con:

- le dichiarazioni fiscali provvisorie trasmesse dal centro di trattamento;
- i rapporti periodici dei depositi autorizzati;
- i rapporti periodici di CARBURA;
- gli altri dati.



Schema 4.1 Confronto rapporto periodico/dichiarazione fiscale periodica

4.3.4 Particolarità della dichiarazione fiscale periodica

4.3.4.1 Riprese di merci in consumo in un deposito autorizzato

Il depositario autorizzato o l'importatore può presentare una domanda di restituzione all'UDSC entro 30 giorni dalla data di esigibilità dell'imposta.

Per le quantità immesse in consumo e riprese nel deposito autorizzato durante il periodo fiscale e che sono menzionate nel rapporto periodico, egli può chiedere la restituzione nella dichiarazione fiscale periodica indicando il corrispondente record.

→ Disposizioni informatiche: vedi [cifre 3.1.3 e 6.1.2 delle disposizioni EED per la dichiarazione fiscale periodica di depositari autorizzati, depositari di scorte obbligatorie e importatori](#).

4.3.4.2 Dichiarazione fiscale di merci vincolate a bollettini di scorta

Le merci vincolate a bollettini di scorta possono essere dichiarate eccezionalmente con la dichiarazione fiscale periodica. La dichiarazione deve essere effettuata durante il medesimo periodo fiscale in cui è stato compilato il bollettino di scorta oppure durante il periodo successivo. Nel secondo caso è dovuto un interesse di mora per il periodo compreso tra il giorno di esigibilità dell'imposta e quello del pagamento dell'imposta.

Fanno eccezione:

- le merci originariamente destinate a depositi autorizzati o depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati oppure a essere esportate, ma che sono state immesse in consumo in seguito a eventi imprevisti;

Ai fini di una parità di trattamento fiscale con merci immesse in consumo direttamente in provenienza da depositi autorizzati, una deduzione VRU è prevista anche per merci vincolate a bollettini di scorta e dichiarate posticipatamente per l'immissione in consumo, sempre che le condizioni per la deduzione siano adempiute.

→ Disposizioni informatiche: vedi [cifre 3.3–3.3.4 e 6.2–6.2.2 delle disposizioni EED per la dichiarazione fiscale periodica di depositari autorizzati, depositari di scorte obbligatorie e importatori](#).

- l'imposizione di eccedenze risultanti dal bollettino di scorta in caso di superamento della quantità autorizzata a titolo di scorta obbligatoria in depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati;

→ Disposizioni informatiche: vedi [cifre 5.2–5.2.2 delle disposizioni EED per la dichiarazione fiscale periodica di depositari autorizzati, depositari di scorte obbligatorie e importatori](#).

4.3.4.3 Crediti fiscali secondo l'articolo 4 capoverso 2 LIOM

I crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#) non possono essere dichiarati dalla persona soggetta all'imposta con la dichiarazione fiscale periodica. La dichiarazione fiscale deve essere presentata all'UDSC con domanda scritta e con i relativi giustificativi (vedi cifra 4.4).

4.3.4.4 Dichiarazione fiscale per biocarburanti

Dichiarazione fiscale periodica

Per le quantità di carburante immesse in consumo dopo l'uscita dal deposito occorre presentare una dichiarazione fiscale mensile entro il 10° giorno del mese successivo. Tale dichiarazione contiene in particolare le seguenti informazioni riguardanti il periodo precedente:

- uscite dal deposito per l'immissione in consumo a partire dallo stabilimento di fabbricazione;
- quantità per il consumo proprio nello stabilimento di fabbricazione.

Per tutti i prodotti, vale a dire anche per i prodotti fruitori di agevolazioni fiscali, è necessario inviare una dichiarazione fiscale. I prodotti fruitori di agevolazioni devono essere dichiarati all'aliquota di 0.00 franchi.

Il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici vanno inviati o trasmessi all'UDSC per scritto o elettronicamente. In tale ambito, per gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti vige la seguente regolamentazione:

- stabilimenti di fabbricazione con quantità annue < 5 mio. litri: rapporti scritti con modulo 45.25 (modulo combinato «Rapporto periodico e dichiarazione fiscale periodica per biocarburanti provenienti da stabilimenti di fabbricazione»);
- stabilimenti di fabbricazione con quantità annue > 5 mio. litri: dichiarazioni elettroniche.

Le dichiarazioni elettroniche devono essere allestite in base alle prescrizioni [cifre 6–10, EED per il rapporto e la dichiarazione fiscale periodici per stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti](#).

Notifiche di biogas, bioidrogeno e gas sintetico (servizio di clearing ASAG)

Per il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico impiegati come carburante (cosiddetti «gas rinnovabili»), il servizio di clearing dell'Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG) coordina le notifiche dei fabbricanti e dei fornitori di gas naturale e gas rinnovabili quali carburanti e combustibili. I rapporti e le dichiarazioni fiscali periodici dei fabbricanti nonché le dichiarazioni di riscossione posticipata di cui all'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#) dei fornitori di gas naturale quale carburante e di gas rinnovabile quale combustibile vengono inviati al servizio di clearing, il quale li trasmette elettronicamente all'UDSC senza modificarli.

4.3.4.5 Altri

Deduzioni VRU

Fruisce della deduzione VRU (Vapor Recovery Unit = impianto di recupero dei vapori di benzina) la benzina per automobili. Se il recupero è garantito, per le quantità assoggettate all'imposta possono essere notificate le seguenti deduzioni forfetarie:

- 0,9 ‰ della quantità lorda per i trasporti ferroviari
- 1,2 ‰ della quantità lorda per i trasporti stradali

→ Disposizioni informatiche: vedi prescrizioni [cifre 3.2.2 e 3.3.2 EED per la dichiarazione fiscale periodica di depositari autorizzati, depositari di scorte obbligatorie e importatori](#)

Uscita da depositi autorizzati per l'immissione in consumo

Il credito fiscale sorge quando le merci escono da un deposito autorizzato per essere immesse in consumo. L'imposta è calcolata in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento dell'uscita dal deposito. Per le merci provenienti da raffinerie di olio di petrolio e punti franchi, tale momento è quello in cui la merce defluisce dal dispositivo di misurazione.

Liberazione dallo statuto di scorte obbligatorie

Si tratta della liberazione delle merci, decisa da CARBURA, dallo statuto di scorte obbligatorie. Il credito fiscale sorge nel momento in cui la merce viene liberata, anche nei casi in cui una stessa quantità viene vincolata allo statuto di scorte obbligatorie. Ciò vale anche per le eccedenze da bollettino di scorta in caso di superamento della quantità autorizzata a titolo di scorta obbligatoria in depositi di scorte obbligatorie. Le basi legali sono costituite dagli [articoli 28 capoverso 5 LIOM](#) e [84–88 OIOM](#).

La liberazione di scorte obbligatorie (in depositi autorizzati o depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati) con la simultanea trasformazione di scorte obbligatorie imposte in scorte obbligatorie non imposte in un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati non è consentita.

4.4 Dichiarazioni fiscali per crediti secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#)

I crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#) devono essere presentati all'UDSC dalla persona soggetta all'imposta mediante domanda scritta e con i relativi giustificativi.

Coloro che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci imposte per scopi soggetti a un'imposta più elevata oppure che cedono, utilizzano o fanno utilizzare merci non imposte per scopi soggetti all'imposta devono presentare spontaneamente una dichiarazione fiscale all'UDSC. Si tratta, ad esempio, dei seguenti casi:

- merci imposte a un'aliquota inferiore, cedute o utilizzate per scopi soggetti a un'imposta più elevata, come petrolio impiegato come carburante ma imposto all'aliquota applicabile per altri scopi;
- merci esenti da imposta, cedute o utilizzate per scopi soggetti all'imposta.

Per i crediti fiscali secondo l'[articolo 4 capoverso 2 LIOM](#) le persone soggette all'imposta devono presentare la dichiarazione fiscale al più tardi il giorno lavorativo che segue quello in cui sorge il credito fiscale.

4.5 Energia industriale in raffinerie di olio di petrolio

Per motivi di sistematica fiscale, si propende a esentare dall'imposta l'energia industriale utilizzata in raffinerie di olio di petrolio. Come tutte le imposte speciali di consumo, l'imposta sugli oli minerali è un'imposta monofase. I prodotti delle raffinerie vengono imposti al momento dell'uscita dal deposito per l'immissione in consumo. Se anche l'energia industriale fosse soggetta all'imposta sugli oli minerali, essa sarebbe contenuta due volte nel prezzo del prodotto finale. Questa doppia imposizione può essere evitata esentando dall'imposta l'energia industriale delle raffinerie di olio di petrolio. Rimangono invece soggetti all'imposta altri consumi delle raffinerie, come i carburanti per i loro veicoli.

Il termine «energia industriale» impiegato nell'[articolo 17 capoverso 1 lettera d LIOM](#) include l'energia impiegata per:

- la produzione di vapore acqueo
- la produzione di acqua calda
- la propulsione di pompe
- la propulsione di generatori
- il riscaldamento di forni a tubi
- l'azionamento di sistemi di raffreddamento

Non sono considerati energia industriale, e non sono pertanto esenti da imposta:

- i carburanti per veicoli
- l'energia per la produzione di corrente elettrica e altre energie per uso esterno (vendita)

4.6 Forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

4.6.1 Disposizioni generali

Gli [articoli 26–28b OIOM](#) costituiscono la base legale per l'esenzione dall'imposta di carburanti e combustibili destinati a beneficiari istituzionali, persone beneficiarie, capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo.

Questi articoli riprendono a loro volta la terminologia della [legge sullo Stato ospite \(RS 192.12\)](#) e dell'[ordinanza sullo Stato ospite \(RS 192.121\)](#).

Persone senza privilegi fiscali

Non hanno diritto a carburante e combustibile esenti da imposta:

- i cittadini svizzeri;
- le persone beneficiarie di nazionalità estera con un permesso di dimora secondo la [legge sugli stranieri \(RS 142.20\)](#) che lavorano presso una missione diplomatica, una missione permanente o un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative oppure un posto consolare.

Procedura

Di regola, il carburante o il combustibile fornito è stato immesso in consumo. Poiché il carburante o combustibile che il fornitore consegna all'acquirente deve essere esente da imposta, i tributi pagati (imposta sugli oli minerali, tassa sul CO₂) gli vengono restituiti su

richiesta, purché siano adempiute le condizioni per l'esenzione dall'imposta. La restituzione comporta la riscossione di un emolumento (pari al 5 % dell'importo restituito; minimo: fr. 30.-, massimo: fr. 500.-). In applicazione dell'articolo 47 OIOM, gli importi inferiori a 100 franchi non vengono restituiti.

I depositari autorizzati o gli importatori possono anche fornire carburante o combustibile esente da imposta utilizzando un bollettino di scorta valido tre mesi. Dopo la fornitura occorre presentare una dichiarazione fiscale per la quantità riportata sul bollettino.

Le domande di restituzione o le dichiarazioni fiscali devono essere presentate al livello locale competente utilizzando il modulo 45.35 («Dichiarazione fiscale / domanda di rimborso dell'imposta»). Tale ufficio esamina la domanda e i giustificativi (bollettini di fornitura, fatture, mod. 14.60 ecc.). Esso verifica, in particolare, che il consumatore o il destinatario delle merci sia autorizzato ad acquistare carburante o combustibile esente da imposta e che siano adempiute le necessarie condizioni.

In seguito, se è stata dichiarata l'intera quantità indicata sul bollettino di scorta, il livello locale competente invia il summenzionato modulo e i relativi bollettini di scorta all'UDSC, la quale emana una decisione fiscale.

Informazioni

Per informazioni sulla consegna di carburante esente da imposta rivolgersi a:

- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini tel. 058 462 68 69
Esecuzione dei compiti e aiuto alla condotta Dogana Mitelland
Bogenshützenstrasse 9B
3001 Berna
- Direction des douanes Genève tel. 058 469 72 81
Avenue Louis-Casaï 84
1216 Genève-Cointrin

Per informazioni sulla consegna di combustibile esente da imposta rivolgersi ai due
summenzionati uffici nonché a:

- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini tel. 058 480 52 00
Esecuzione dei compiti e aiuto alla condotta Dogana Ginevra riva destra
Route du Grand-Lancy 6a
1227 Acacias

4.6.2 Carburante esente da imposta

Ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 OIOM](#) hanno diritto al carburante esente da imposta i beneficiari istituzionali, le persone beneficiarie, i capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo.

I beneficiari istituzionali ([art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM](#)) che hanno diritto al carburante esente da imposta per lo svolgimento di funzioni ufficiali in Svizzera sono in particolare: le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali, le missioni diplomatiche, i posti consolari, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, le conferenze internazionali, i segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale, le commissioni indipendenti, i tribunali internazionali nonché i tribunali arbitrali che godono in Svizzera di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale (convenzioni multilaterali o bilaterali, accordi, protocollo sui privilegi e sulle immunità ecc.) o di una decisione del Consiglio federale.

Le persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)) che hanno diritto al carburante esente da imposta per l'uso personale in Svizzera durante lo svolgimento effettivo di funzioni ufficiali in Svizzera sono in particolare: i membri del personale diplomatico e i funzionari consolari professionali, i membri dell'alta direzione e gli alti funzionari dei summenzionati beneficiari istituzionali che beneficiano dello statuto diplomatico, i delegati alle summenzionate

conferenze internazionali che beneficiano dello statuto diplomatico nonché le personalità che eseguono un mandato internazionale e beneficiano dello statuto diplomatico.

Anche i familiari che fanno parte dell'economia domestica di queste persone e che sono titolari di una carta di legittimazione del DFAE della stessa categoria hanno diritto a carburante esente da imposta, dato che beneficiano dello stesso statuto e degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni della persona che accompagnano.

Inoltre, conformemente al diritto consuetudinario internazionale e alla prassi seguita da lungo tempo dall'UDSC, hanno diritto a carburante esente da imposta anche i capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo durante lo svolgimento effettivo di funzioni ufficiali in Svizzera ([art. 26 cpv. 1 lett. c OIOM](#)).

4.6.2.1 Carburante per veicoli stradali

Veicoli interessati e condizioni

Il carburante esente da imposta può essere utilizzato per:

- veicoli ufficiali o di servizio dei beneficiari istituzionali ([art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM](#)) e dei capi di Stato o di Governo nonché di altri membri del Governo ([art. 26 cpv. 1 lett. c OIOM](#));
- veicoli privati di persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)).

Il carburante esente da imposta destinato a essere utilizzato in veicoli stradali può essere acquistato solo se i beneficiari sono in possesso di una carta carburante e se il carburante è acquistato presso una stazione di rifornimento designata dall'UDSC.

Solo il veicolo figurante sulla carta carburante può essere rifornito con carburante esente da imposta. Il carburante può essere utilizzato esclusivamente per corse effettuate da:

- beneficiari istituzionali ai sensi dell' [articolo 26 capoverso 1 lettera a OIOM](#): per lo svolgimento delle funzioni ufficiali;
- persone beneficiarie ai sensi dell' [articolo 26 capoverso 1 lettera b OIOM](#) o da una persona ai sensi dell' [articolo 26 capoverso 1 lettera c OIOM](#): per uso personale.

Carte carburante

Le carte designate «CD-CC-Petrol Card» o «P-Card» sono considerate carte carburante. Si distingue tra due generi di carta:

- le carte permanenti valide tre anni: la data di scadenza è indicata sul lato anteriore della carta e la firma del titolare figura sul retro;
- le carte temporanee rilasciate agli aventi diritto che soggiornano in Svizzera solo per pochi giorni o settimane (p. es. delegati che partecipano a una conferenza) e la cui durata di validità è di tre mesi al massimo a contare dalla data di emissione.

A titolo eccezionale, è possibile rilasciare una carta temporanea anche per aventi diritto in attesa dei documenti di legittimazione. In questi casi, viene rilasciata una sola carta carburante per un unico veicolo, che deve essere stato immatricolato all'estero a nome dell'avente diritto immediatamente prima dell'entrata in funzione. La durata di validità è di tre mesi al massimo a contare dalla data di entrata in funzione dell'avente diritto.

Sulla parte anteriore della carta vi è una striscia trasversale con l'iscrizione «CARTE TEMPORAIRE», mentre sul retro sono indicati la durata di validità, il numero di targa del veicolo e il nome del titolare.

Le carte carburante vanno chieste ai competenti uffici di emissione designati dall'UDSC. Il beneficiario si impegna, con modulo ufficiale, a utilizzare il carburante fornito in esenzione da imposta solo per il veicolo indicato sulla carta.

La richiesta va presentata con il modulo 15.54 (per le carte permanenti) o 15.55 (per le carte temporanee) debitamente firmato dal capomissione, dal capoposto o dalla persona

appositamente designata all'interno dell'organizzazione internazionale, allegando le prove necessarie quali la licenza di circolazione, la carta di legittimazione o un documento attestante che il veicolo è immatricolato a nome del beneficiario.

Le CD-CC-Petrol Card (P-Card) sono rilasciate dai seguenti uffici:

- Zollinspektorat Aarau, Dienstabteilung Bern, Bogenschützenstrasse 9B , 3008 Bern
- Direction des douanes Genève, Avenue Louis-Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28
- ONU, Genève (Office des Nations Unies, Section des achats et des transports)
- CERN, Genève

Le carte carburante devono essere restituite immediatamente all'ufficio di emissione se:

- il veicolo indicato sulla carta viene venduto
- il beneficiario perde il diritto al carburante esente da imposta

La perdita della carta carburante deve essere comunicata immediatamente all'ufficio di emissione competente.

Stazioni di rifornimento

Il carburante esente da imposta può essere venduto solo da determinate stazioni di rifornimento. Le stazioni autorizzate alla vendita di carburante esente da imposta sono elencate nell'[allegato 4.6.2.1](#). Il responsabile di ogni stazione (gestore) deve essere autorizzato dall'UDSC a vendere carburante esente da imposta. L'autorizzazione viene accordata dall'UDSC, Ambito Imposta sugli oli minerali, tassa d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli MLA, 3003 Berna (tel. 058 462 65 47) sulla base di una dichiarazione d'impegno.

Una copia della dichiarazione d'impegno firmata resta al responsabile della stazione di rifornimento. Vi sono indicate le regole da osservare in occasione della vendita di carburante esente da imposta a destinatari privilegiati. Informazioni supplementari (condizioni per la vendita e procedure) sono menzionate nelle apposite istruzioni, che sono parte integrante della dichiarazione d'impegno.

Il carburante esente da imposta può essere fornito unicamente da stazioni di servizio con personale e da persone informate in merito alle istruzioni di consegna di carburante esente da imposta ai beneficiari.

Il gerente e il personale della stazione di rifornimento hanno il compito di verificare che i titolari di carte carburante acquistino carburante esente da imposta solo per il veicolo indicato. A tal fine, essi devono confrontare sistematicamente, mediante controlli visivi, i dati indicati sulla carta carburante con le informazioni relative al veicolo (marca, targa di controllo ecc.). In caso di discordanza (p. es. il veicolo rifornito non corrisponde a quello indicato sulla carta carburante), non vi è diritto a ottenere carburante esente da imposta. In questo caso il gerente o il personale della stazione di rifornimento deve rifiutare categoricamente di concedere l'esenzione per il rifornimento effettuato.

Procedura di conteggio

Per le stazioni di rifornimento Shell si applica una regolamentazione speciale.

Le altre stazioni di rifornimento tengono una contabilità degli acquisti effettuati dai beneficiari utilizzando un apposito registro di controllo. Alla fine di ogni mese il gerente emette una fattura in tre esemplari per ogni acquirente. Se i singoli rifornimenti sono stati pagati in contanti, al posto di «fattura» è possibile indicare «conferma d'acquisto». In tali documenti devono essere indicati il numero di targa del veicolo e il numero della carta carburante dell'acquirente. Il gerente consegna l'originale e una copia all'acquirente e conserva la seconda copia. L'acquirente firma la copia e la fa firmare dal capomissione o dal capo della competente organizzazione internazionale, e poi la rinvia al gerente della stazione di rifornimento. Quest'ultimo trasmette tale copia, insieme alla copia che aveva conservato, al proprio fornitore, il quale può in tal modo richiedere la restituzione dell'imposta.

Se più membri di una missione diplomatica o di un'organizzazione internazionale a Berna acquistano carburante esente da imposta presso la stessa stazione di rifornimento, il gerente può, d'intesa con la missione o l'organizzazione, emettere una fattura o una conferma d'acquisto mensile comprendente tutti i rifornimenti. In questo caso, la quantità totale fornita a ogni acquirente durante il mese in questione deve essere indicata separatamente.

4.6.2.2 Carburante per altri veicoli e macchine

L'impiego di carburante esente da imposta in veicoli diversi da quelli stradali nonché in macchine è disciplinato all'[articolo 28a OIOM](#). I beneficiari e le condizioni per l'esenzione corrispondono a quelli relativi ai veicoli stradali. Vi sono tuttavia alcune particolarità per quanto riguarda la procedura.

Carburante esente da imposta per altri veicoli

Le presenti prescrizioni si applicano a tutti i veicoli non stradali, in particolare ai battelli. In linea di massima, per questi veicoli non esiste una carta carburante. Il carburante esente da imposta può essere utilizzato per i veicoli impiegati per uso ufficiale da parte di beneficiari istituzionali ([art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM](#)), capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo ([art. 26 cpv. 1 lett. c OIOM](#)) oppure per l'uso esclusivo da parte di persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)).

Per poter beneficiare dell'esenzione, il veicolo deve essere immatricolato a nome del beneficiario. In caso di veicoli non immatricolabili, è possibile acquistare carburante esente da imposta solo se il mezzo è utilizzato esclusivamente dal beneficiario.

Poiché il carburante fornito è stato immesso in consumo, per ottenere la restituzione dell'imposta il fornitore deve presentare al livello locale competente una domanda di restituzione ([mod. 45.35](#)) con i seguenti documenti:

- modulo 14.60 («Déclaration pour l'importation en franchise d'envois destinés aux bénéficiaires de privilèges diplomatiques») debitamente compilato e firmato. Al punto 9 devono essere indicati almeno i seguenti dati:
 - marca e tipo di veicolo
 - numero d'immatricolazione o numero di serie/telaio
 - genere di carburante
 - data del rifornimento
 - quantità rifornita
- se necessario, fotocopia della licenza di navigazione/circolazione
- in caso di domanda di esenzione per veicoli destinati all'uso esclusivo di persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)), una fotocopia della carta di legittimazione della persona beneficiaria
- fattura del fornitore di carburante, sulla quale devono figurare i seguenti dati:
 - marca e tipo di veicolo
 - numero d'immatricolazione o numero di serie/telaio
 - numero di ore d'impiego o di chilometri
 - genere di carburante
 - data del rifornimento
 - quantità rifornita

Ciò significa che il rifornimento deve sempre essere effettuato presso una stazione di rifornimento di carburante con personale.

Si ha diritto alla restituzione per le quantità indicate nelle fatture, a condizione che vi figurino tutti i dati necessari.

Il livello locale competente disciplina i dettagli e le modalità con il fornitore. In caso di controllo il beneficiario deve poter comprovare le quantità utilizzate.

Carburante esente da imposta per macchine

Le presenti prescrizioni si applicano in particolare a macchine da giardino come trattori, tosaerba, soffiatori e vangatrici non immatricolate e/o non ammesse alla circolazione stradale. Generalmente queste macchine sono destinate alla manutenzione degli edifici e dei relativi spazi verdi.

Il carburante esente da imposta può essere utilizzato per macchine impiegate per uso ufficiale/di servizio da parte di beneficiari istituzionali ([art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM](#)) oppure per l'uso esclusivo da parte di persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)).

- Macchine impiegate per l'uso ufficiale/di servizio da parte dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera a OIOM](#)

Il carburante esente da imposta può essere utilizzato se:

- il beneficiario è titolare di una carta carburante
- la macchina è impiegata per uso ufficiale/di servizio
- il carburante è acquistato presso una stazione di rifornimento designata dall'UDSC

La procedura per ottenere una carta carburante è identica a quella relativa ai veicoli stradali (vedi cifra 4.6.2.1). Poiché, in linea di massima, il carburante non può essere versato direttamente dalla pompa di rifornimento nel serbatoio della macchina (così come previsto per i veicoli stradali), sulla carta carburante deve figurare un'apposita indicazione (p. es. «macchine da giardino»).

In caso di controllo il beneficiario deve poter comprovare la quantità utilizzata.

- Macchine impiegate per l'uso esclusivo da parte di persone beneficiarie ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera a OIOM](#)

A condizione che il serbatoio del veicolo sia stato riempito in precedenza, la persona beneficiaria è autorizzata a riempire contemporaneamente anche un bidone di riserva (tanica), contenente al massimo 15 litri, da usare per queste macchine. Tale quantità è ritenuta sufficiente per soddisfare le esigenze personali dei beneficiari.

4.6.2.3 Carburante esente da imposta per aeromobili

Beneficiari e condizioni

Il carburante per aeromobili di beneficiari ai sensi dell'[articolo 26 OIOM](#) è esente da imposta se è impiegato per lo svolgimento delle funzioni ufficiali in Svizzera da parte di beneficiari istituzionali (ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM), capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo (ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. c OIOM) oppure per l'uso personale da parte di persone beneficiarie (ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM).

Conformemente all'[articolo 28a OIOM](#), il carburante per aeromobili è esente da imposta se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:

- il rifornimento deve avvenire in un aerodromo doganale ai sensi dell'[articolo 22, Legge sulle dogane \(RS 631.0\)](#); in casi eccezionali e d'intesa con il DFAE, l'UDSC può autorizzare il rifornimento su altri aerodromi;
- l'aeromobile deve essere impiegato per uso ufficiale da parte di beneficiari istituzionali, capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo oppure per uso esclusivo da parte di persone beneficiarie (e membri della loro famiglia); l'impiego, anche temporaneo, a scopi commerciali è vietato;

- l'aeromobile deve appartenere al beneficiario (il mezzo può anche essere noleggiato, a condizione che sia destinato all'uso ufficiale o esclusivo del beneficiario).

Aeromobili di beneficiari istituzionali ([art. 26 cpv. 1 lett. a OIOM](#)) impiegati per uso ufficiale in Svizzera e di capi di Stato e di Governo nonché di altri membri del Governo ([art. 26 cpv. 1 lett. c. OIOM](#)) impiegati per lo svolgimento di funzioni ufficiali in Svizzera

Gli aeromobili di beneficiari istituzionali, quali l'ONU o altre organizzazioni internazionali, di Governi o delegazioni stranieri in missione ufficiale possono essere riforniti con carburante esente da imposta. Tale diritto esiste indipendentemente dalla reciprocità.

Per i voli relativi a missioni ufficiali è necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), cosiddetta «Diplomatic Clearance», rilasciata per un volo particolare (le autorizzazioni forfetarie sono valide solo per il sorvolo).

In assenza di una «Diplomatic Clearance» o per impieghi dell'aeromobile diversi dalle funzioni ufficiali alle condizioni illustrate in precedenza (vedi «Beneficiari e condizioni»), è vietato rifornire il mezzo con carburante esente da imposta.

L'impiego per voli privati, vacanze invernali, shopping e via di seguito non dà diritto al rifornimento di carburante esente da imposta, anche se viene presentata una «Diplomatic Clearance».

Se l'[articolo 26 OIOM](#) non è applicabile, è tuttavia possibile rifornire l'aeromobile con carburante esente da imposta sulla base dell'[articolo 33 OIOM](#), sempre che le condizioni poste in tale articolo siano adempiute.

Aeromobili di persone beneficiarie ([art. 26 cpv. 1 lett. b OIOM](#)) che svolgono funzioni ufficiali in Svizzera

Per poter rifornire l'aeromobile con carburante esente da imposta, la persona beneficiaria, oltre a rispettare le condizioni illustrate in precedenza (vedi «Beneficiari e condizioni»), deve consegnare al fornitore di carburante il modulo 14.60 debitamente compilato e firmato nonché una fotocopia della carta di legittimazione. Se il rifornimento viene effettuato al di fuori dell'ambito di competenza del livello locale competente di Genève-Aéroport, la persona beneficiaria deve precedentemente presentare il modulo 14.60 alla Direzione delle dogane di Ginevra o all'ispettorato doganale di Aarau, suddivisione di Berna per ottenere l'autorizzazione.

4.6.3 Combustibili esenti da imposta

Beneficiari e utilizzazione

Conformemente all'[articolo 28b OIOM](#) hanno diritto al combustibile esente da imposta:

- i beneficiari istituzionali ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera a OIOM](#), a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all'adempimento di funzioni ufficiali;
- le persone beneficiarie ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera b OIOM](#) e le persone ai sensi dell'[articolo 26 capoverso 1 lettera c OIOM](#), a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all'uso personale.

Procedura per la restituzione

Poiché il combustibile è stato immesso in consumo, per ottenere la restituzione dell'imposta il fornitore deve presentare al livello locale competente una domanda di restituzione ([mod. 45.35](#)) con i seguenti documenti:

- modulo 14.60; o
- copia della fattura del fornitore firmata dal capomissione, dal capoposto o dalla persona appositamente designata all'interno dell'organizzazione internazionale.

Il livello locale competente disciplina i dettagli e le modalità con il fornitore.

Olio da riscaldamento

Si ha diritto alla restituzione per la quantità indicata nel bollettino di fornitura e nella fattura.

Gas naturale e teleriscaldamento

In questo ambito, ai consumatori vengono generalmente inviate fatture definite «parziali», «provvisorie», «di acconto» eccetera. Per questo tipo di fatture non viene concessa alcuna restituzione. Solo le quantità indicate sui conteggi finali possono essere riportate sul [modulo 45.35](#) ed essere dunque oggetto di una domanda di restituzione. In questo modo si evita il rischio di una doppia restituzione.

- **Gas naturale**

Generalmente il gas naturale è fatturato in chilowattora (kWh), mentre per la riscossione (e la restituzione) dell'imposta ci si basa sui chilogrammi. Le quantità fornite espresse in chilowattora devono pertanto essere convertite in chilogrammi dal fornitore o dal richiedente. Il risultato va poi indicato nel modulo 45.35 nella rubrica «Quantità litri/kg».

- **Teleriscaldamento**

Il teleriscaldamento è ottenuto da rifiuti, olio da riscaldamento extra leggero, gas naturale e talvolta biogas. Le quote degli agenti energetici fossili che danno diritto alla restituzione (olio da riscaldamento extra leggero e gas naturale) contenute nel prodotto finito sono variabili e devono pertanto essere indicate sulle fatture dei fornitori.

Si ha diritto alla restituzione solo per i tributi riscossi sull'olio da riscaldamento extra leggero e sul gas naturale. Il teleriscaldamento generato a partire da rifiuti ed eventualmente biogas non dà diritto ad alcuna restituzione, dato che su essi non vengono riscossi tributi.

Generalmente il teleriscaldamento è fatturato in chilowattora, mentre per la riscossione (e la restituzione) dell'imposta gravante i combustibili fossili ci si basa sui litri o sui chilogrammi. La quantità di calore fornita espressa in chilowattora deve pertanto essere convertita:

- in litri, se è stato utilizzato olio da riscaldamento extra leggero;
- in chilogrammi, se è stato utilizzato gas naturale.

Sul sito Internet dell'UDSC è disponibile uno strumento di conversione (Informazioni per ditte / Imposte e tributi / Importazione in Svizzera / Tasse sul CO₂ / Aiuto per la conversione). Le quantità comprovate o calcolate di olio da riscaldamento (in l) e/o gas naturale (in kg) devono essere indicate nel modulo 45.35 in righe separate.

4.7 Carburante per il rifornimento di aeromobili

4.7.1 Base legale

A tenore dell'[articolo 17 capoverso 2 lettera a LIOM](#), il Consiglio federale può esentare dall'imposta i carburanti destinati al rifornimento di aeromobili di linea. La lettera b del medesimo capoverso permette di esentare dall'imposta il carburante destinato al rifornimento di altri aeromobili prima del decollo diretto a destinazione dell'estero. L'[articolo 33 OIOM](#) concretizza l'esenzione fiscale.

4.7.2 Disposizioni generali e definizioni

4.7.2.1 Valutazione fiscale delle quantità rifornite

L'imposta sugli oli minerali è dovuta sull'intera quantità rifornita. Per la valutazione fiscale di un rifornimento (assoggettato a imposta o esente da imposta) ci si basa sempre sul primo volo che segue il rifornimento. È considerato tale, in linea di massima, il movimento di volo tra il primo decollo e l'atterraggio che segue.

4.7.2.2 Aerodromo doganale.

Il rifornimento di carburante in esenzione da imposta può essere effettuato unicamente su un aerodromo doganale (vedi [allegato 4.7.2.2](#)). Nella LIOM, con il termine aerodromo doganale si intendono anche gli aeroporti doganali. Pertanto nel presente regolamento non viene più fatta alcuna distinzione.

4.7.2.3 Prima del decollo diretto

Un rifornimento è considerato come effettuato «prima del decollo diretto» se l'involò avviene lo stesso giorno.

Presso i singoli aerodromi doganali esistono delle disposizioni specifiche relative all'interpretazione del termine «diretto». Tali ordinamenti locali hanno la priorità.

4.7.2.4 Voli a destinazione dell'estero

Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile fa scalo sull'area di stazionamento dell'aeroporto estero. Concretamente devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- all'estero deve essere effettuato un vero e proprio atterraggio; ciò presuppone necessariamente che l'aereo faccia scalo per un certo periodo sull'area di stazionamento dell'aeroporto estero
- i passeggeri non devono necessariamente scendere dall'aereo
- il propulsore non deve necessariamente essere spento

Non sono considerati atterraggi all'estero:

- touch & go su un aerodromo all'estero
- atterrare sulla pista all'estero, rullare indietro direttamente sulla pista o a lato di essa sino al suo inizio e decollare nuovamente

4.7.2.5 Dietro controprestazione

Si considera che vi è stata controprestazione se per il carico trasportato (posta, merci o passeggeri) o per una prestazione di servizio fornita è stata emessa e pagata una fattura (può essere richiesta una copia della fattura o della distinta di addebito).

Per prestazioni di servizio si intendono in particolare le prestazioni di servizio fornite con il volo e non su di esso, ad esempio le scuole di pilotaggio nonché i voli per effettuare misurazioni, scattare fotografie aeree eccetera.

4.7.2.6 Autorizzazione per l'esecuzione di voli commerciali

Regolamentazione internazionale

Tutte le compagnie aeree che intendono impiegare i loro aeromobili a scopo commerciale per trasporti di persone e di merci devono avere a bordo, secondo [l'allegato 6 ICAO](#), un **Air Operator Certificate (AOC)** e l'allegato **Operations Specifications**. Per quanto riguarda la fornitura di prestazioni commerciali non vi sono direttive in materia di certificazione ICAO, queste sono disciplinate a livello nazionale o, nel caso della Svizzera, a livello europeo.

Aeromobili dell'UE e della Svizzera

- 1) Trasporti commerciali di persone e di merci: in questo caso si applicano anche le leggi vigenti nell'UE: le compagnie aeree che intendono impiegare i loro aeromobili per voli di linea e/o charter necessitano di un'autorizzazione d'esercizio ai sensi del regolamento (UE) 1008/2008 (non deve essere portata a bordo) e, secondo il regolamento (UE) 965/2012, di un certificato di operatore aereo, ovvero un **Air Operator Certificate (AOC)** e di un **Operations Specifications** (in questo allegato all'AOC sono indicati il tipo e il contrassegno dell'aeromobile); entrambi documenti devono essere a bordo.

- 2) Prestazioni commerciali: non vengono rilasciati né un'autorizzazione d'esercizio né un AOC, ma vale quanto segue:
Le compagnie aeree che intendono impiegare i loro aeromobili per prestazioni commerciali (voli per riprese video e fotografiche, per misurazioni, controlli di pipeline, montaggio di antenne, pali, trasporto di legno/alberi ecc.), necessitano, ai sensi del regolamento (UE) 965/2012, dei documenti «**APPENDIX I, DECLARATION for Part-SPO**» e «**Acknowledgement of receipt of a Declaration for Part-SPO**» (conferma dell'UFAC per le ditte svizzere; o per le ditte dell'UE da parte della rispettiva autorità dell'UE per l'aviazione civile). Entrambi i documenti devono essere a bordo.
- 3) Le ditte che effettuano trasporti commerciali di persone o merci e forniscono prestazioni commerciali necessitano dei quattro suddetti documenti. Tuttavia, a bordo devono essere portati solo i documenti che riguardano il volo attuale.

Impiego di aeromobili esteri da parte di compagnie aeree svizzere

Una ditta può impiegare a scopo commerciale anche aeromobili esteri. Questi vengono elencati, come gli aeromobili svizzeri, sul documento Operations Specifications oppure sull'APPENDIX I, DECLARATION for Part-SPO.

Prova per l'autorizzazione a eseguire trasporti commerciali di persone e merci

- Air Operator Certificate (AOC)
- Operations Specifications (contrassegno dell'aeromobile)

Prova per l'autorizzazione a eseguire prestazioni commerciali

- APPENDIX I, DECLARATION for Part-SPO (con tutti i contrassegni degli aeromobili)
- Acknowledgement of receipt of a Declaration for Part-SPO

Nessuna prova disponibile

Se la compagnia aerea non dispone né di un AOC né di una DECLARATION for Part-SPO, non è autorizzata a eseguire voli commerciali, ma può eseguire solo voli *non* commerciali, ovvero privati.

Prova negativa: esiste anche un documento DECLARATION for Part-NCC → quest'ultimo attesta che l'aeromobile è stato impiegato per un volo *non* commerciale (*Non-Commercial Complex aircraft/aeromobili non commerciali* di grandi dimensioni).

La maggior parte degli «aeromobili di piccole dimensioni» impiegati a scopo privato circolano sulla base delle regole per Part-NCO (*Non-Commercial Operator*). Tuttavia, le autorità aeronautiche non rilasciano certificati o giustificativi a tale scopo.

4.7.2.7 Reciprocità

Sono considerati aeromobili esteri quelli immatricolati all'estero (ad eccezione di quelli già imposti). Per gli aeromobili esteri, l'esenzione fiscale giusta le cifre 4.7.3 e 4.7.4 è concessa solo verso reciprocità dello Stato estero. Determinante per la reciprocità è lo Stato estero che ha rilasciato l'AOC con i requisiti operativi. L'elenco degli Stati che concedono la reciprocità è menzionato nell'[allegato 4.7.2.7](#) Elenco delle reciprocità.

4.7.2.8 Bollettini di fornitura

Un bollettino di fornitura deve essere rilasciato per tutti i rifornimenti (assoggettati a imposta o esenti da imposta). I bollettini devono contenere le seguenti indicazioni:

- numero progressivo;
- data e ora del rifornimento;
- nome e indirizzo del fornitore di combustibile;
- nome dell'impresa di trasporto aereo che effettua il volo;
- numero d'immatricolazione dell'aeromobile;

- luogo di destinazione;
- genere di carburante;
- quantità rifornita in litri a 15 °C o numero di litri a un'altra temperatura, con l'indicazione della temperatura misurata all'atto del rifornimento, a condizione che i litri a 15 °C siano desumibili da un elenco giornaliero, settimanale o mensile e che possano essere attribuiti con sicurezza al rifornimento in questione (conversione successiva);
- firma della persona preposta al rifornimento e dell'acquirente di carburante.

Sulla base delle particolarità locali, il livello locale competente può esigere ulteriori indicazioni, mediante foglio complementare, per i rifornimenti esenti da imposta.

Una copia del bollettino di fornitura va consegnata al livello locale competente.

4.7.2.9 SAF

Biocarburante (petrolio) per aeromobili (Sustainable Aviation Fuel] [SAF]) o una miscela di petrolio fossile per aviazione con proporzioni di SAF può essere importata e utilizzata. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, devono essere rispettate le disposizioni del paragrafo 4.8.

4.7.3 Rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea

Nell'[allegato 4.7.3](#) figura una panoramica concernente l'imposta sugli oli minerali gravante il carburante per aeromobili nel traffico di linea.

4.7.3.1 Concessione dell'esenzione fiscale

I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per il rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta se sono utilizzati:

- per voli secondo orario a destinazione dell'estero
L'esenzione fiscale è accordata anche se:
 - viene effettuato uno scalo intermedio su un aerodromo doganale svizzero;
 - il volo è dirottato su un aerodromo doganale svizzero diverso da quello previsto dal piano di volo;
 - si tratta di un volo di rinforzo (corse doppie o multiple);
 - si tratta di un volo di recupero, ossia di un volo secondo orario precedentemente soppresso;
 - si tratta di un volo a vuoto; per volo a vuoto si intende:
 - volo all'estero (volo di posizionamento) al quale segue un volo secondo orario;
 - volo all'estero (volo di posizionamento) che succede a un volo d'andata secondo orario proveniente dall'estero; possono rientrare in questa categoria anche i voli di ritorno all'estero dopo un impiego temporaneo nel traffico di linea in Svizzera.
- per voli effettuati tra aerodromi svizzeri e che permettono la coincidenza con un volo secondo orario in arrivo o a destinazione dell'estero

L'esenzione fiscale è concessa anche per:

- voli tra aerodromi svizzeri non effettuati secondo orario, sempre che essi siano in diretta correlazione con dirottamenti di voli esteri a causa di forza maggiore;
- voli di recupero tra aerodromi svizzeri, sempre che venga recuperato anche il volo a destinazione dell'estero o in provenienza dall'estero.

per voli tra aerodromi svizzeri, necessari ai fini della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo)

- per voli d'istruzione che servono all'istruzione pratica dei piloti di professione
- per prove al suolo di motori
- per voli di prova (durante i lavori di riparazione, manutenzione e revisione) nonché per voli di certificazione, ossia per voli necessari all'ottenimento di una certificazione per un tipo di aeromobile o in vista di una determinata procedura di avvicinamento o involo

Osservazioni:

L'esenzione fiscale è concessa per i voli sperimentali, d'istruzione, di prova e di certificazione con aerei di linea di compagnie aeree concessionarie svizzere ed estere. È parimenti esonerato dall'imposta il rifornimento di un volo di ritorno verso un aerodromo doganale svizzero dopo un volo di certificazione, a condizione che il volo successivo sia di linea.

4.7.3.2 L'esenzione fiscale non è concessa per:

- voli a vuoto (voli di posizionamento) in Svizzera, seguiti da un volo di linea sul territorio svizzero;
- voli di riparazione / manutenzione all'estero durante o dopo un impiego nel traffico di linea in Svizzera;
- voli verso l'estero a seguito dell'esportazione / della vendita di un aeromobile impiegato nel traffico di linea;
- voli di ritorno all'estero dopo un volo di certificazione in Svizzera;
- voli di ritorno verso un aerodromo doganale svizzero in seguito ad un volo di certificazione in Svizzera, se il volo successivo a quello di ritorno è effettuato nel traffico non di linea.

4.7.4 Rifornimento di aeromobili nel traffico commerciale non di linea

Nell'[allegato 4.7.4](#) figura una panoramica concernente l'imposta sugli oli minerali gravante il carburante per aeromobili nel traffico commerciale non di linea.

Nell'[allegato 4.7.4](#) figurano esempi pratici di rifornimenti in esenzione da imposta e rifornimenti assoggettati all'imposta.

4.7.4.1 Concessione dell'esenzione fiscale

Giusta l'[articolo 33 capoverso 2 OIOM](#) i carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili [non nel traffico di linea] sono esenti da imposta, se:

- a. sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero;
- b. con il volo sono trasportate persone o merci dietro controprestazione oppure sono fornite prestazioni di servizio; e
- c. per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio¹ o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio.

Affinché il rifornimento possa essere effettuato in esenzione da imposta, le condizioni a–c devono essere adempiute cumulativamente.

Nel traffico aereo commerciale l'esenzione fiscale è accordata anche nei seguenti casi:

¹ Per autorizzazioni d'esercizio si intendono tutti i documenti di cui alla cifra 4.7.2.6 per il trasporto commerciale o per la fornitura di prestazioni commerciali.

- voli effettuati con aeromobili in «fractional ownership» (un genere di proprietà parziale)
- voli a vuoto; per volo a vuoto si intende:
 - un volo all'estero senza carico a pagamento seguito da un volo commerciale;
 - un volo all'estero senza carico a pagamento successivo ad un volo di andata dall'estero con carico a pagamento.
- voli con scalo intermedio in un aerodromo doganale svizzero, sempre che non venga effettuato un trasporto all'interno

4.7.4.2 L'esenzione fiscale non è concessa per:

- voli interni;
- voli da un aerodromo doganale svizzero a destinazione di un altro aerodromo doganale svizzero da dove inizia un volo charter a destinazione dell'estero;
- voli a vuoto ai fini della riparazione/manutenzione all'estero;
- voli dichiarati con G (General Aviation = privato), poiché le disposizioni (tecniche) dell'UFAC non possono essere osservate, un eventuale ACO è considerato temporaneamente sospeso su tale volo.

4.7.5 Rifornimento di aeromobili nel traffico aereo non commerciale (traffico privato)

L'esenzione dall'imposta non viene concessa nel traffico aereo non commerciale (traffico privato). I rifornimenti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali.

Il trasporto *non* commerciale può essere provato anche mediante il documento DECLARATION for Part-NCC (cosiddetta prova negativa; vedi anche cifra 4.7.2.6).

4.7.6 Casi speciali

4.7.6.1 Autorizzazione per scuole di pilotaggio

In generale

Secondo la definizione dell'UFAC i voli d'istruzione non sono reputati voli commerciali. L'allievo pilota non è un passeggero, ma fa parte dell'equipaggio. La sua controprestazione copre l'intera formazione e non solo le spese di un singolo volo.

Per tener conto di tale fatto e poter esonerare la loro attività dall'imposta sugli oli minerali, le scuole di pilotaggio sono elencate all'[articolo 33 capoverso 2 lettera c OIOM](#).

Sono esonerati i voli all'estero effettuati da un allievo pilota accompagnato da un maestro e che sono parte integrante della formazione pratica. La scuola di pilotaggio per cui lavora il maestro deve possedere un'autorizzazione dell'UFAC (scuole svizzere) o dell'autorità competente estera.

Il rifornimento in esenzione da imposta per un volo d'esame (esame di volo, volo di qualifica, esame di conformità ecc.) viene concesso a condizione che siano adempiute cumulativamente le disposizioni dell'[articolo 33 capoverso 2 OIOM](#) e che vi sia a bordo un esaminatore.

Nell'[allegato 4.7.6.1](#) figura una panoramica concernente l'imposta sugli oli minerali gravante il carburante per scuole di pilotaggio.

Nell'[allegato 4.7.6.1](#) figurano esempi pratici di rifornimenti in esenzione da imposta e rifornimenti assoggettati all'imposta.

4.7.6.2 Manutenzione, riparazione e trasformazione di aeromobili esteri in officine svizzere

L'[appendice 4.7.6.2](#) contiene una panoramica grafica dell'imposta sui carburanti per aeromobili dopo la manutenzione, la riparazione o la modifica nelle officine svizzere. Disposizioni separate si applicano al traffico di linea (vedi cifra 4.7.3)

Il cherosene utilizzato per rifornire gli aeromobili esteri in relazione con la manutenzione e la riparazione in officine svizzere nonché con il successivo involo a destinazione dell'estero è esonerato dall'imposta, e ciò indipendentemente dalla reciprocità concessa dallo Stato estero.

L'esenzione fiscale è accordata anche per:

- i voli sperimentali e di prova (anche locali) durante i lavori di manutenzione e riparazione
- i voli di passaggio tra aeroporti svizzeri, i quali sono resi necessari dal fatto che sul posto non vi sono meccanici aeronautici specializzati per effettuare determinati lavori

Osservazioni:

- per il trattamento doganale dell'aeromobile occorre attenersi alle prescrizioni doganali locali
- sull'attestato di rifornimento deve figurare un'apposita annotazione (test dovuto alla manutenzione, alla riparazione o simile)
- per principio è considerato volo di manutenzione solo un volo a destinazione dell'estero effettuato al termine dei lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione eseguiti in Svizzera e pianificati a lungo termine
- i rifornimenti effettuati in seguito a lavori di manutenzione e riparazione inaspettati vengono valutati di caso in caso
- i lavori effettuati devono essere comprovati; il genere di lavoro di manutenzione o riparazione deve essere menzionato
- L'aeromobile deve essere messo fuori servizio

L'esenzione fiscale per il rifornimento di carburante non è concessa se si tratta di un controllo che viene effettuato prima di ogni volo (come il controllo dell'aeromobile per danni visibili, il controllo dell'olio, l'aggiornamento del sistema di navigazione, ecc) e può essere effettuato tra due voli. Allo stesso modo, l'esenzione da imposta non è autorizzato se sono stati effettuati solamente dei lavori di preparazione, ovvero:

- lavori di controllo e di servizio (p. es. controllo prima del volo o durante il volo oppure dei pneumatici)
- lavori di preparazione per la partenza (p. es. sbrinamento dell'aeromobile, completamento e sostituzione dell'equipaggiamento di soccorso)
- lavori di pulizia (p. es. pulitura della cabina dei passeggeri, del parabrezza e delle toilette)
- lavori generici (p. es. montaggio/smontaggio degli equipaggiamenti autorizzati, a condizione che l'operazione sia possibile mediante chiusura automatica e non necessiti dell'ausilio di strumenti particolari)

4.7.6.3 Aeromobili di governi esteri e dell'ONU

Gli aeromobili di governi esteri, dell'ONU e delle sue organizzazioni nonché di persone in «missione speciale» possono essere riforniti di carburante esente da imposta. Tale diritto esiste indipendentemente dalla reciprocità. L'esenzione fiscale è concessa anche per gli aerei noleggiati (vedi capitolo 4.6).

Il termine «missione speciale» si applica ai rappresentanti di uno Stato inviati dallo stesso in un altro Stato con l'accordo di quest'ultimo per trattare questioni particolari o svolgere determinati compiti.

Per poter volare in missioni speciale bisogna disporre di un'autorizzazione dell'UFAC (cosiddetta «Diplomatic Clearance»). Tale autorizzazione viene rilasciata per un singolo volo (l'autorizzazione forfaitaria comprende solo il sorvolo).

Se manca la «Diplomatic Clearance», il rifornimento in esenzione da imposta viene per principio negato, a meno che le disposizioni dell'[articolo 33 capoverso 2 OIOM](#) non siano cumulativamente adempiute.

L'impiego per voli privati, vacanze, shopping eccetera non dà diritto al rifornimento di carburante esente da imposta.

4.7.6.4 Manifestazioni aeronautiche

Affinché il rifornimento nell'ambito di una manifestazione aeronautica possa essere effettuato in esenzione da imposta, le condizioni di cui all'[articolo 33 OIOM](#) devono essere interamente adempiute. Pertanto le prescrizioni del capitolo 4.7, segnatamente quelle della cifra 4.7.4, devono essere applicate senza riserva.

Se a un aerodromo non doganale viene concesso temporaneamente lo statuto di aerodromo doganale per una manifestazione aeronautica (per questioni doganali, p. es. atterraggio di un aereo proveniente dall'estero), allora le summenzionate prescrizioni restano valide anche per questo aerodromo doganale (temporaneo).

Dal punto di vista dell'imposta sugli oli minerali, i voli di spettacolo (decollo e atterraggio a partire dall'aerodromo della manifestazione aeronautica) sono da considerarsi voli interni che soggiacciono all'imposta. Di regola anche i rifornimenti per i voli di ritorno all'estero (al termine del volo di propaganda) non possono essere esonerati dall'imposta sugli oli minerali dato che si tratta di voli non commerciali (assenza di un'autorizzazione di esercizio e, probabilmente, non si tratta di voli dietro controprestazione).

4.7.6.5 Interruzione del volo

Se per ragioni di forza maggiore un volo è sospeso, l'esenzione fiscale per la quantità rifornita può essere accordata lo stesso a determinate condizioni.

Con l'espressione «forza maggiore» si intendono:

- difetto tecnico;
- cambiamento improvviso delle condizioni del tempo;
- motivi operazionali quali l'annullamento del volo da parte di passeggeri in seguito a malattia, incidente eccetera.

Se il volo successivo viene posticipato di più di 48 ore, il carburante fornito deve essere ritirato dal serbatoio o assoggettato all'imposta sugli oli minerali.

Se dopo il rifornimento di carburante esente da imposta un volo pianificato a destinazione dell'estero viene annullato a causa di forza maggiore, l'esenzione dall'imposta viene concessa solo entro 48 ore alle seguenti condizioni:

- il livello locale competente deve essere informato imperativamente dell'interruzione del volo lo stesso giorno, indicandone il motivo. Inoltre, il livello locale competente può richiedere una copia del libro di bordo;
- il volo successivo deve anch'esso avere diritto all'esenzione dall'imposta;
- il volo successivo deve essere effettuato entro 48 ore dall'interruzione del volo conformemente al piano di volo (orario del decollo previsto).

4.7.6.6 Rifornimenti anticipati

I cosiddetti rifornimenti anticipati sono rifornimenti effettuati al giorno precedente di un volo che avrà luogo il mattino successivo. I rifornimenti anticipati nel traffico non di linea sono esenti da imposta se il decollo è previsto per il mattino seguente non oltre le ore 12.00 conformemente al piano di volo (orario di decollo previsto).

4.7.6.7 Svuotamento dei serbatoi

Per lo svuotamento dei serbatoi occorre stendere un nuovo bollettino di fornitura sul quale apporre l'annotazione «svuotamento dei serbatoi» e annotare la quantità ritirata. È vietato

modificare il bollettino di fornitura allestito all'atto del rifornimento. Nel bollettino si deve indicare se si tratta di carburante imposto o di carburante esente da imposta.

Si può rinunciare allo svuotamento del serbatoio se tale operazione non è tecnicamente realizzabile o se implica un onere di lavoro sproporzionato. Nel conteggio mensile si tiene conto della quantità ritirata.

Se il carburante svuotato dai serbatoi viene nuovamente messo nei serbatoi, il carburante per aeromobili deve essere imposto all'aliquota normale se il successivo movimento dell'aeromobile non dà diritto al carburante esente da imposta.

Se il carburante svuotato dai serbatoi viene utilizzato per altri scopi (p. es. smaltimento, uso per esercitazioni dei pompieri), nella dichiarazione fiscale la quantità deve essere presa in considerazione all'aliquota ridotta. L'ufficio di controllo disciplina i particolari.

4.7.6.8 Rifornimenti per test di impermeabilità

In genere la quantità di carburante rifornita per il test di impermeabilità viene nuovamente ritirata dal serbatoio. Il riempimento e il ritiro devono essere conteggiati sotto lo stesso status fiscale («gioco a somma zero»).

Se il quantitativo rifornito o una parte di esso rimane nel serbatoio del carburante, il conteggio per tale quantità (parziale) non avviene in esenzione da imposta. Eccezione: se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente, può essere concesso il rifornimento in esenzione da imposta:

- bisogna disporre di un'autorizzazione del livello locale competente, da richiedere prima del rifornimento per il test di impermeabilità;
- il volo successivo fruisce dell'esenzione dall'imposta; e
- deve avvenire entro 48 ore dal rifornimento.

4.7.7 Carburante per aeromobili utilizzato per altri scopi

4.7.7.1 Cherosene per testare i motori d'aeromobili sul banco di prova

Il cherosene utilizzato per testare i motori d'aeromobili sul banco di prova è favorito dal punto di vista fiscale; un relativo impegno circa l'uso deve essere depositato presso l'UDSC.

4.7.7.2 Carburante di decantazione

Di regola il carburante di decantazione prelevato viene impiegato e imposto come combustibile (utilizzato p. es. per le esercitazioni dei pompieri). L'imposta sugli oli minerali è riscossa per l'impiego di petrolio come combustibile. Se il carburante non è riutilizzato come tale, il relativo impiego viene controllato ufficialmente secondo le direttive del livello locale competente.

Se il carburante di decantazione viene utilizzato come tale, è applicabile l'aliquota d'imposta per l'impiego come carburante.

4.7.8 Procedura di conteggio (dichiarazione fiscale e procedura di restituzione)

4.7.8.1 Esame della dichiarazione fiscale e della domanda di restituzione da parte del livello locale competente

Il livello locale competente verifica la dichiarazione fiscale e la domanda di restituzione nonché i giustificativi. Esso si accerta in particolare che le forniture, per le quali è chiesta l'esenzione fiscale, soddisfino le condizioni richieste. Esso attesta inoltre la dichiarazione fiscale sui bollettini di scorta.

Il livello locale competente invia all'UDSC, area MIA i seguenti documenti:

- nella procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi:
 - il [modulo 45.35](#) «Dichiarazione fiscale/domanda di rimborso dell'imposta»

- il bollettino di scorta, sempre che sia stata dichiarata la quantità complessiva in esso menzionata
- nella procedura di restituzione:
 - il [modulo 45.35](#) «Dichiarazione fiscale/domanda di rimborso dell'imposta»

4.7.8.2 Procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi (dichiarazione fiscale)

Per il trasporto dei carburanti non imposti i depositari autorizzati speditori e gli importatori allestiscono un bollettino di scorta valido 3 mesi (vedi R-09, [cifra 3.2.2](#) e seguenti). Presso gli livelli locale aeroportuali di Zurigo, Ginevra e Basilea-Mulhouse si applicano gli ordinamenti locali.

Entro il 20 del mese successivo a quello della fornitura, i fornitori di carburante devono presentare i seguenti documenti:

1. la dichiarazione fiscale per il carburante esente da imposta e per quello assoggettato all'imposta (modulo 45.35 o foglio complementare 45.36), la quale va compilata come segue:
 - [cifra 6](#), assegnazione: 9954;
 - [cifra 7](#), RC: l'imposizione viene richiesta con RC 871 (dettaglio) o RC 877 (totale del prodotto), totale complessivo = RC 999;
 - [cifra 7](#), n. movimento: numero del bollettino di scorta valido 3 mesi.
2. la ricapitolazione delle forniture di carburante del mese precedente, distinguendo tra forniture con e senza diritto all'esenzione fiscale. La ricapitolazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - nome dell'acquirente del carburante;
 - numero progressivo del bollettino di fornitura;
 - data del rifornimento;
 - quantità di carburante fornito, in litri a 15 °C;
 - dati statistici.

Per la quantità dichiarata esente da imposta occorre presentare una dichiarazione d'esportazione (vedi cifra [4.7.8.4 Statistica del commercio esterno](#)).

4.7.8.3 Procedura di restituzione

La procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi può causare problemi logistici, in particolare presso i piccoli aerodromi doganali. Poiché la merce non può essere sempre consegnata o venduta entro i termini, essa deve essere obbligatoriamente dichiarata per l'imposizione o assoggettata d'ufficio all'imposta sugli oli minerali da parte dell'UDSC. Al contribuente viene quindi offerta, quale alternativa alla procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi, la procedura di restituzione. Tale procedura è caratterizzata:

- dall'impiego esclusivo di carburante per aeromobili assoggettato all'imposta sugli oli minerali
- dalla restituzione posticipata dell'imposta sugli oli minerali per i rifornimenti (autorizzati) di carburante in esenzione da imposta

Concretamente, si applicano le prescrizioni procedurali qui appresso:

- presso il medesimo aerodromo doganale non è possibile utilizzare le due procedure (procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi e procedura di restituzione) per lo stesso prodotto; per contro, presso il medesimo aerodromo doganale la stessa ditta può ricorrere alla procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi per il cherosene e consegnare la benzina per aeromobili mediante la procedura di restituzione

- un cambiamento di procedura è possibile all'inizio di un nuovo periodo fiscale (mese civile)
- la periodicità del conteggio è fissata d'intesa con l'ufficio doganale competente; la domanda di restituzione può comprendere le quantità di carburante autorizzate in esenzione da imposta per un periodo da uno a dodici mesi
- per il conteggio posticipato viene impiegato il [modulo 45.35](#) «Dichiarazione fiscale/domanda di rimborso dell'imposta»; nella domanda di restituzione vanno indicate solo le quantità di carburante in esenzione da imposta; occorre prestare attenzione al fatto che i seguenti punti derogano alla procedura con bollettino di scorta valido 3 mesi:
 - cifra 6, assegnazione: 9920;
 - cifra 7, RC: la restituzione viene richiesta con RC 991 (dettaglio) o RC 997 (totale), totale complessivo = RC 999;
 - cifra 7, n. movimento: vuoto.
- per la quantità indicata sulla domanda di restituzione occorre presentare una dichiarazione d'esportazione (vedi cifra [4.7.8.4 Statistica del commercio esterno](#))
- la restituzione avviene dietro riscossione di un emolumento (5 % dell'importo della restituzione; min. fr. 30, max. fr. 500)
- sulle restituzioni non viene accordato alcun interesse

4.7.8.4 Statistica del commercio esterno

Nella statistica del commercio esterno i carburanti per l'aviazione trattati in esenzione da imposta devono essere contemplati come quantitativi esportati. Affinché si disponga della prova d'esportazione per l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Per il carburante per l'aviazione soggetto a tassazione non è richiesta alcuna dichiarazione d'esportazione.

Nella preparazione dell'imposizione all'esportazione si deve tenere conto dei seguenti punti:

- Dichiarazione d'esportazione separata per ogni Paese di destinazione.
- Paese di destinazione: sede della compagnia aerea oppure, se difficile da determinare, Paese d'immatricolazione dell'aereo.
- Carburante per aeromobili destinato a una compagnia aerea estera: merce commerciale.
- Carburante per aeromobili destinato a una compagnia aerea svizzera: merce non commerciale.
- Valore: franco frontiera svizzera

4.7.9 Domande di restituzione posticipata dell'imposta sugli oli minerali o opposizioni contro decisioni fiscali

Le domande di restituzione vengono considerate opposizioni ai sensi dell'articolo 34 LIOM e devono essere presentate entro 30 giorni dal rilascio della decisione fiscale.

In base all'articolo 48 PA, «ha diritto di ricorrere chi [...] è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa». Di conseguenza, non solo il contribuente, bensì anche altre parti interessate dalla decisione fiscale, quali la compagnia aerea, il pilota o la ditta di handling sul posto, hanno diritto di presentare opposizione.

La domanda di restituzione va inoltrata al competente livello locale competente o all'UDSC area MIA. Quest'ultima consegna gli incarti al livello locale competente per presa di posizione e completamento.

All'opposizione occorre allegare le copie di tutti i documenti rilevanti per la presa di decisione, ad esempio:

- AOC comprese le «Operations Specifications» (OPS SPECS) o «APPENDIX I, DECALARATION for Part-SPO» nonché un «Acknowledgement of receipt of a Declaration for Part-SPO» (vedi anche cifra 4.7.2.6)
- fattura del cliente per il volo e giustificativi di pagamento
- piano di volo
- estratto del libretto di volo
- rapporto di lavoro/riparazione
- attestato di rifornimento
- dichiarazione fiscale ([modulo 45.35](#))
- corrispondenza
- ulteriore documentazione utile alla valutazione della domanda

Per un'eventuale restituzione viene riscosso un emolumento.

4.8 Biocarburanti

I biocarburanti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali. Se adempiono determinate esigenze ecologiche e sociali ai sensi dell'articolo 12b LIOM, essi possono tuttavia beneficiare di un'agevolazione fiscale.

4.8.1 Definizioni

Per biocarburanti ai sensi dell'[articolo 19a OIOM](#) si intendono:

- il bioetanolo: etanolo proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
- il biodiesel: esteri monoalchilici di acidi grassi di oli vegetali o animali;
- il biogas: gas ricco di metano proveniente dalla fermentazione o dalla gassificazione della biomassa, inclusi il gas di depurazione e il gas di discarica;
- il biometanolo: metanolo proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
- il biodimetiltere: etere dimetilico proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
- il bioidrogeno: idrogeno proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
- i biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici provenienti da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
- gli oli vegetali e animali o gli oli usati vegetali e animali.

Il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico sono considerati carburanti se sono conformi alle disposizioni della direttiva G13 di marzo 2016 della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque² e sono immessi e misurati nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa, oppure sono raffinati per ottenere un carburante di qualità e sono consegnati direttamente a una stazione di rifornimento.

4.8.2 Agevolazione fiscale per biocarburanti

L'agevolazione fiscale per biocarburanti è concessa soltanto se, precedentemente alla prima dichiarazione fiscale, si è comprovato che i carburanti adempiono le esigenze ecologiche e sociali.

² La direttiva G13 è pubblicata dalla Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA), Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach (www.ssige.ch).

4.8.2.1 Esigenze ecologiche

In base all'articolo [19c capoverso 1 OIOM](#), le esigenze di cui all'articolo [12b capoverso 1 lettere a-c LIOM](#) sono adempiute se:

- a. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti emettono almeno il 40 per cento in meno di gas serra rispetto alla benzina fossile;
- b. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti inquinano l'ambiente al massimo il 25 per cento in più rispetto alla benzina fossile; e
- c. le materie prime non sono coltivate su superfici che hanno subito un cambiamento di destinazione dopo il 1° gennaio 2008 e che prima di tale cambiamento presentavano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità.

Per poter garantire l'agevolazione fiscale, tutti i tre criteri devono essere soddisfatti.

A seconda della materia prima, della coltivazione e della procedura di fabbricazione, il bilancio dei gas a effetto serra nonché l'ecobilancio dei biocarburanti possono variare. L'adempimento delle esigenze ecologiche va pertanto comprovato per ciascun carburante.

Ai sensi dell'[articolo 12b capoverso 2 LIOM](#), le esigenze ecologiche sono considerate soddisfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

Si opera la seguente distinzione:

- **Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni**

In caso di carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni è sufficiente fornire la prova che per la fabbricazione dei biocarburanti sono utilizzati esclusivamente rifiuti o residui di produzione. Si rinuncia alla presentazione di un ecobilancio.

Quali rifiuti o residui di produzione ai sensi della LIOM si intendono le seguenti sostanze di origine vegetale e animale:

1. sostanze figuranti sulla lista positiva della DGD nel rispetto delle relative condizioni;
2. sostanze prive di valore economico;
3. sostanze il cui valore rispetto al rendimento complessivo è ridotto e che di regola non vengono utilizzate come derrate alimentari o alimenti per animali.

Per quanto riguarda lo stato della tecnica, vengono prese in considerazione le emissioni dirette nell'aria, nell'acqua e nel suolo generate dal processo (p. es. metano residuo dalla produzione di biogas o emissioni di sostanze volatili dalla produzione di biodiesel). Tali emissioni devono essere conformi agli ultimi sviluppi della tecnica.

Lista positiva della DGD

Le sostanze considerate rifiuti biogeni o residui di produzione ai sensi della LIOM sono riassunte in una lista (denominata lista positiva della DGD), la quale disciplina quali sostanze secondo l'[articolo 12b capoverso 2 LIOM](#) sono rifiuti biogeni o residui di produzione. Le sostanze elencate sono considerate rifiuti biogeni o residui solo se vengono rispettate le condizioni di cui alle categorie A-C. Se tali condizioni invece non sono del tutto adempiute, le sostanze non vengono considerate rifiuti o residui ai sensi della lista positiva della DGD.

La struttura della lista è analoga a quella della «Lista delle materie prime per gli impianti di compostaggio e di metanizzazione» dell'Ufficio federale dell'agricoltura (non disponibile in italiano). Essa contiene anche un rimando al codice OTRif (ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti [RS 814.610]).

I dettagli e le condizioni sono contenuti nella [lista positiva della DGD](#).

Prova semplificata

Se tutte le materie prime impiegate figurano sulla lista positiva della DGD e le relative condizioni sono soddisfatte, in caso di biocarburanti gassosi si rinuncia a una lista o alla dichiarazione delle materie prime utilizzate (all'interno del modulo di richiesta). Per quanto riguarda i biocarburanti liquidi, occorre sempre indicare con quali materie prime viene fabbricato il biocarburante.

Tutte le materie prime non figuranti sulla lista positiva della DGD vanno elencate separatamente/singolarmente sulla domanda. In tale ambito è necessario compilare tutti i dati nel modulo di richiesta.

- **Altri biocarburanti (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni)**

Nel caso di altri biocarburanti (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni), l'importatore o lo stabilimento di fabbricazione deve comprovare l'adempimento delle esigenze ecologiche.

Prova semplificata

È possibile accordare un'agevolazione fiscale in una procedura semplificata se il richiedente dimostra che il carburante è stato fabbricato nel rispetto delle esigenze di una legislazione nazionale o di uno standard riconosciuto sul piano nazionale o internazionale, equivalenti alle esigenze ecologiche secondo l'[articolo 19c OIOM](#).

Il riconoscimento di standard per la prova semplificata avviene da parte dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Le norme e gli standard verificati e riconosciuti sono riportati nel documento relativo al [riconoscimento di norme e standard per la prova semplificata secondo l'articolo 8 dell'ordinanza](#) del DATEC concernente la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche dei biocarburanti ([RS 641.611.21](#)).

4.8.2.2 Esigenze sociali

In base all'[articolo 19d capoverso 1 OIOM](#), le esigenze di cui [all'articolo 12b capoverso 1 lettere d ed e LIOM](#) sono adempiute se:

- a. le superfici sulle quali sono coltivate le materie prime necessarie per i biocarburanti sono state acquistate legalmente, e tale acquisto a norma di legge si basa sul diritto nazionale e sugli obblighi internazionali dello Stato nel quale si trovano le superfici coltivate nonché sugli standard internazionali riconosciuti da detto Stato; e
- b. all'atto della coltivazione delle materie prime e della produzione dei biocarburanti sono osservate la legislazione sociale applicabile nel luogo di produzione o, almeno, le convenzioni principali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Le convenzioni fondamentali dell'OIL riguardano in particolare:

- la garanzia della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva;
- il divieto del lavoro forzato;
- il divieto del lavoro minorile;
- il divieto di discriminazione nell'impiego e nella professione.

L'importatore o lo stabilimento di fabbricazione deve confermare per mezzo di un'autodichiarazione che le summenzionate esigenze vengono rispettate in tutti i casi. Inoltre è responsabile che tali esigenze vengano adempiute nell'intero ciclo di vita.

4.8.2.3 Procedura probatoria

La prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e la prova della plausibilità dell'adempimento delle esigenze sociali devono essere fornite per scritto all'UDSC precedentemente alla prima dichiarazione fiscale:

- dall'importatore, per i biocarburanti importati;

- dallo stabilimento di fabbricazione, per i biocarburanti prodotti in Svizzera.

Le esigenze ecologiche vengono verificate dall'UFAM, mentre quelle sociali dalla SECO. Per verificare l'adempimento di tali esigenze, entrambi gli uffici possono richiedere informazioni supplementari.

L'esito della verifica viene comunicato al richiedente dell'UDSC mediante decisione definitiva. In caso di valutazione positiva delle domande, insieme alla decisione l'importatore o lo stabilimento di fabbricazione riceve il numero della prova.

L'agevolazione fiscale è valida per quattro anni dalla data della decisione. Essa può essere revocata dall'UDSC se le condizioni non sono più soddisfatte.

Flussi di merci segregate

I carburanti devono essere fabbricati fisicamente sempre a partire dalle materie prime per le quali è stata richiesta e concessa l'agevolazione nel quadro della procedura di domanda. Una miscelatura con altre materie prime o carburanti è esclusa in qualsiasi momento (flusso di merci completamente segregato). I bilanci di massa, come quelli previsti nell'UE, non sono tollerati in alcun momento. Il richiedente è responsabile della segregazione delle materie prime e dei carburanti, e a tal fine deve adottare i dovuti provvedimenti.

Obbligo di notifica

Gli importatori e gli stabilimenti di fabbricazione devono comunicare immediatamente all'UDSC cambiamenti riguardanti

- la biomassa utilizzata o gli altri agenti energetici rinnovabili e il processo di fabbricazione, che possono comportare il mancato adempimento delle esigenze ecologiche e sociali;
- il flusso delle merci o le persone coinvolte nel commercio.
- Al riguardo si veda anche ([R09 allegato](#)):
- allegato 4.8.2.3 a Panoramica: prove ecologiche e sociali
- allegato 4.8.2.3 b Importatore di biocarburanti
- allegato 2.4.1 Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale
- allegato 2.4.3 Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti per la produzione di energia elettrica

4.8.2.4 Domanda di agevolazione fiscale

L'agevolazione fiscale per il biocarburante importato o fabbricato va chiesta con il [modulo 45.85](#) «Domanda di agevolazione fiscale per biocarburanti».

Vale il principio secondo cui è necessario presentare una domanda di agevolazione fiscale separata per ogni carburante e ogni circuito commerciale del carburante proveniente da determinate materie prime.

Insieme al [modulo 45.85](#) devono essere consegnati anche diversi allegati in base all'elenco qui appresso.

Per carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni:

- [allegato A1](#) (Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni)
- se del caso, [supplemento all'allegato A1](#) (spiegazioni relative all'allegato A1)
- [allegato B](#) (Prova della plausibilità dell'osservanza della legislazione sociale all'atto della produzione di biocarburanti: obbligatorio)

Per altri biocarburanti (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni):

- [allegato A2](#) (Esigenze ecologiche dei biocarburanti)
- [allegato B](#) (Prova della plausibilità dell'osservanza della legislazione sociale all'atto della produzione di biocarburanti): obbligatorio
- [allegato C](#) (Dichiarazione relativa all'acquisto a norma di legge delle superfici di coltivazione delle materie prime per la produzione di biocarburanti): per carburanti prodotti a partire da biomassa o agenti energetici rinnovabili

Circuito commerciale e flussi di merci

In linea di massima occorre dichiarare, in maniera completa e vincolante, tutte le persone coinvolte nel commercio e nel flusso di merci riguardanti tutte le materie prime e tutti i carburanti fabbricati. Ciò significa che occorre fornire informazioni su produttori di materie prime, eventuali commercianti o immagazzinamenti intermedi, importazioni di biocarburanti e stabilimenti di fabbricazione in Svizzera.

Quest'obbligo non riguarda le materie prime (dal loro produttore fino al fabbricante di carburante) figuranti sulla lista positiva della DGD (nel rispetto delle relative condizioni). In questo caso la catena inizia solo a partire dallo stabilimento di fabbricazione del carburante, il quale deve confermare di impiegare esclusivamente sostanze che corrispondono, dal punto di vista fisico, a quelle nella summenzionata lista positiva.

Tutte le persone coinvolte nel commercio e nel flusso di merci devono fornire una conferma che per il trasporto o l'immagazzinamento del carburante oggetto della domanda è rispettato l'obbligo di segregazione e non vi è in alcun momento una miscelatura con altri carburanti.

Campioni

In caso di biocarburanti liquidi, con la domanda è obbligatorio consegnare campioni di materie prime e di carburanti nonché di eventuali additivi (vedi anche punto 4 del mod. 45.85 o punto 2.3 delle spiegazioni relative al modulo 45.85). Se i campioni non vengono presentati, non è possibile rilasciare una prova delle esigenze ecologiche e sociali.

Se la domanda è incompleta o non è stata compilata correttamente, mancano documenti, informazioni oppure i campioni richiesti, e non è pertanto possibile eseguire una valutazione definitiva, l'UDSC fissa un termine per la correzione o il completamento. Se, entro il termine stabilito, la domanda non soddisfa ancora le esigenze richieste, essa viene rispedita al richiedente, il quale può decidere spontaneamente se presentare o meno una nuova domanda.

Gli stabilimenti svizzeri di fabbricazione di biocarburanti devono essere in possesso anche di una relativa autorizzazione da parte dell'UDSC. Al riguardo si vedano le disposizioni della cifra [2.4 R-09-02](#).

Emolumenti

Conformemente alla cifra 7.13 dell'appendice all'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'UDSC (RS 631.035), per il trattamento di domande relative alle agevolazioni fiscali per biocarburanti viene riscosso un emolumento. Per ciascuna domanda si applicano le seguenti aliquote (indipendentemente dalla quantità di materie prime in essa contenute):

– domande concernenti carburanti secondo l' articolo 12b capoverso 2 LIOM prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della DGD	fr. 100.00
– altre domande concernenti carburanti secondo l' articolo 12b capoverso 2 LIOM	fr. 300.00
– domande concernenti altri carburanti	fr. 1000.00

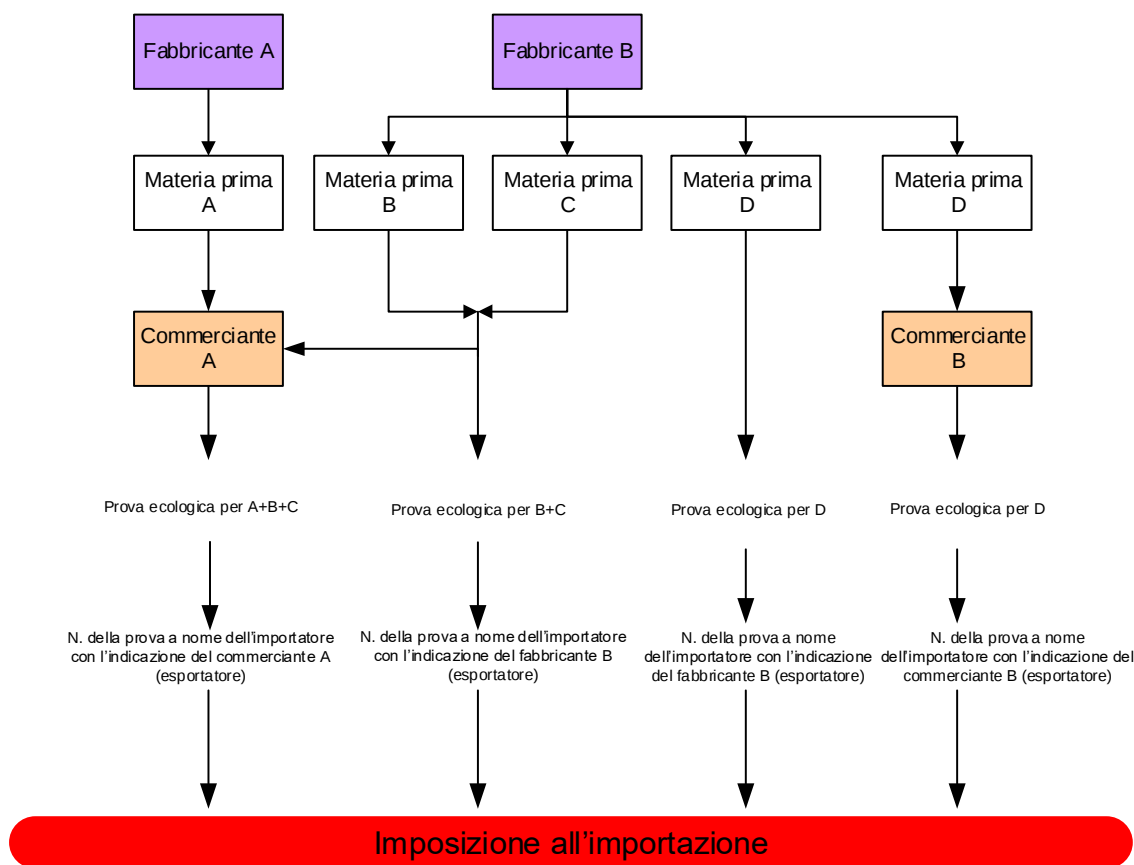
L'emolumento è dovuto anche quando la domanda viene rifiutata. Lo stesso vale nei casi in cui, durante il periodo di validità di una prova, vi sono modifiche, concernenti ad esempio le materie prime, il processo di fabbricazione, il flusso di merci o le persone coinvolte nel commercio, che incidono sulle esigenze ecologiche e sociali nonché comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.

4.8.2.5 Rivendicazione dell'agevolazione fiscale

L'agevolazione fiscale viene concessa alle persone soggette all'imposta che dispongono di un numero della prova.

Carburanti importati

All'atto dell'importazione, l'agevolazione fiscale può essere fatta valere solo quando nel campo relativo alle autorizzazioni della dichiarazione doganale viene indicato un numero della prova. A ciascun carburante e a ciascun circuito commerciale viene assegnato un numero della prova separato. Il numero della prova indicato nella dichiarazione doganale deve riferirsi all'esportatore e alla rispettiva materia prima:



Schema 4.2 Rivendicazione dell'agevolazione fiscale all'importazione – indicazione del n. della prova

In occasione dell'esame sommario, gli uffici doganali controllano se l'esportatore corrisponde o meno a quello indicato dall'importatore nella dichiarazione. In caso negativo, non viene concessa alcuna agevolazione fiscale.

Carburanti a partire da stabilimenti di fabbricazione

Nella procedura d'autorizzazione, il fabbricante consegna le prove per tutte le materie prime da impiegare. Se le esigenze ecologiche e sociali sono soddisfatte, tutti gli stabilimenti di fabbricazione ricevono un numero della prova. Le merci alle quali si riferisce la prova possono essere imposte direttamente all'aliquota di favore.

In linea di massima, all'atto della lavorazione di materie prime con e senza prova, è necessario separare le materie prime e i carburanti con e senza prova sia dal punto di vista fisico che contabile. La fabbricazione dei biocarburanti deve sempre avvenire mediante processo batch. Per ogni batch occorre tenere una contabilità separata. A tal fine, è importante che i carburanti siano fabbricati separatamente dal punto di vista fisico (nessuna miscelatura durante il processo di produzione).

4.8.3 Riscossione dell'imposta in occasione dell'importazione e dell'uscita dal deposito di biocarburanti

Ai sensi dell'[articolo 4 capoverso 1 LIOM](#), il credito fiscale sorge con l'immissione delle merci in consumo. In linea di massima, l'agevolazione fiscale per biocarburanti viene concessa al sorgere del credito fiscale.

Una deroga a tale principio si impone per i biocarburanti che sono o vengono miscelati con carburanti fossili. Poiché i carburanti possono essere miscelati durante il deposito, la quota di merce fruente dell'agevolazione fiscale può variare. L'agevolazione fiscale viene pertanto concessa sotto forma di anticipazione. All'atto dell'immissione in consumo della miscela definita (E5, E10, E85 e B7), l'imposta viene riscossa sull'intera quantità.

L'agevolazione fiscale per i biocarburanti in miscele di carburanti è pertanto concessa come segue:

- in caso di importazione di miscele di carburanti per l'immissione in consumo (CD 1 e 2) o di importazione per persone privilegiate (CD 5): in modo proporzionale;
- in caso di importazione di miscele di carburanti in un deposito autorizzato (CD 3) o in un deposito di scorte obbligatorie (CD 4) nonché in caso di miscelatura di biocarburanti con altri carburanti in un deposito autorizzato: sotto forma di anticipazione.

4.8.3.1 Biocarburanti puri fruanti dell'agevolazione fiscale per l'immissione in consumo

I biocarburanti puri fruanti dell'agevolazione fiscale (per il bioetanolo importato non miscelato e destinato a essere impiegato come carburante vedi cifra 4.8.3.2) vengono importati o acquistati da uno stabilimento di fabbricazione svizzero. Se sono destinati all'immissione in consumo, vengono trattati nel modo descritto qui appresso.

Le imposizioni di biocarburanti non miscelati vengono effettuate direttamente all'aliquota di favore. Dopo l'imposizione essi possono essere impiegati come carburanti in forma pura oppure miscelati in Svizzera con carburanti fossili imposti. Sono possibili i seguenti casi:

- importazione con immissione in consumo (dichiarazione fiscale definitiva e provvisoria);
- uscita dal deposito a partire da un deposito autorizzato per l'immissione in consumo.

4.8.3.2 Biocarburanti puri fruanti dell'agevolazione fiscale destinati alla miscelatura con carburanti fossili in un deposito autorizzato

I biocarburanti puri fruanti dell'agevolazione fiscale vengono importati o acquistati da uno stabilimento di fabbricazione svizzero. Se sono destinati alla miscelatura con carburanti fossili in un deposito autorizzato, vengono trattati nel modo descritto qui appresso.

All'atto della miscelatura di biocarburanti con carburanti fossili (p. es. benzina oppure olio diesel) in un deposito autorizzato (punti franchi e raffinerie di olio di petrolio), l'agevolazione fiscale viene concessa sotto forma di anticipazione. Il depositario autorizzato che esegue la conversione del biocarburante in carburante fossile (con record 313/314) può dedurre l'aliquota dell'anticipazione (differenza tra l'importo dell'imposta del carburante fossile e l'importo dell'imposta del biocarburante) nella dichiarazione periodica quale partita globale in base al periodo, al deposito e all'articolo (record 993). La quota di biocarburante va comprovata mediante un protocollo sulle miscele.

Se le miscele di carburanti vengono immesse in consumo in un secondo tempo dopo l'uscita dal deposito, l'intera quantità viene imposta all'aliquota normale dei carburanti fossili indipendentemente dalla quota di biocarburante.

Caso speciale: bioetanolo

Il bioetanolo importato non miscelato e destinato a essere impiegato come carburante deve essere miscelato con benzina in Svizzera. Tale processo può avvenire esclusivamente in un deposito autorizzato. Le importazioni di bioetanolo destinato a essere utilizzato come carburante delle voci di tariffa 2207.1000 / 2207.2000 vanno pertanto trasportate in un deposito autorizzato (dichiarazione con CD 3) e non possono essere immesse in consumo senza essere miscelate.

4.8.3.3 Miscele di carburanti per l'importazione

All'atto dell'importazione di miscele di biocarburanti e merci fossili (p. es. benzina con il 5 % di bioetanolo oppure olio diesel con il 7 % di biodiesel), l'agevolazione fiscale per la quota di biocarburante viene concessa direttamente all'atto dell'imposizione all'importazione.

In caso di miscele di carburanti importate, l'agevolazione fiscale può essere concessa solo per determinate miscele (E5, E10, E85 e B7). Per le altre miscele non è prevista alcuna agevolazione fiscale proporzionale.

Ogni miscela necessita di una prova separata.

Nella dichiarazione d'importazione occorre inoltre indicare separatamente il tenore di biocarburante nel seguente modo:

1^a riga della dichiarazione doganale = quota di carburante fossile

2^a riga della dichiarazione doganale = quota di biocarburante fruente dell'agevolazione fiscale

3^a riga della dichiarazione doganale = quota di biocarburante senza agevolazione fiscale

Importazione per l'immissione in consumo (CD 1 e 2)

All'importazione di miscele di carburanti composte di merci fruente dell'agevolazione fiscale e altre merci in consumo (CD 1 o 2), le singole quote vengono imposte in maniera proporzionale: la quota di biocarburante viene imposta direttamente all'aliquota di favore, mentre la quota di carburanti fossili all'aliquota normale.

All'importazione di merci per l'immissione in consumo con dichiarazione fiscale provvisoria (CD 2), l'importatore indica separatamente le quantità di biocarburanti nella dichiarazione (con la rispettiva aliquota).

Importazione in un deposito autorizzato o in un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati (CD 3 e 4)

All'atto dell'importazione di miscele di carburanti in un deposito autorizzato (CD 3) o in un deposito di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati (CD 4), l'agevolazione fiscale per la quota di biocarburante figurante nella dichiarazione doganale viene concessa come anticipazione nella dichiarazione fiscale periodica. Nella dichiarazione fiscale periodica, il depositario autorizzato che immagazzina la merce deduce dall'importo dovuto l'importo dell'imposta dovuto per la corrispondente quantità, mediante l'aliquota dell'anticipazione (differenza tra l'importo dell'imposta del carburante fossile e l'importo dell'imposta del biocarburante). Le deduzioni devono essere riportate singolarmente per ciascuna importazione (record 992) con l'indicazione del numero di dichiarazione doganale.

Qualora le miscele di carburanti vengano immesse in consumo in un secondo tempo in uscita dal deposito, l'intera quantità viene imposta all'aliquota normale dei carburanti fossili, indipendentemente dalla quota di biocarburante.

Se l'anticipazione viene fatta valere mediante la dichiarazione fiscale periodica del depositario autorizzato che immagazzina la merce, nella dichiarazione d'importazione, oltre

al numero di CARBURA, occorre dichiarare il numero del permesso del depositario autorizzato nella rubrica dedicata all'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica relativa all'imposta sugli oli minerali.

La benzina di base RBOB (art. 203) per la miscela di bioetanolo deve sempre essere trasportata in un deposito autorizzato con il CD 3. Essa può essere immessa in consumo in uscita dal deposito esclusivamente mediante miscelatura di bioetanolo quale miscela di carburanti secondo la norma SN EN 228. Le uscite dal deposito per l'immissione in consumo di benzina non miscelata non sono ammesse.

Importazioni per persone privilegiate (CD 5)

La quota di biocarburante dichiarata all'importazione viene suddivisa in maniera proporzionale tra le posizioni da imporre (merce esente da imposta e merce soggetta all'imposta) all'atto della conclusione del bollettino di scorta valido tre mesi.

4.8.4 Riscossione dell'imposta in caso di miscelatura di biocarburanti con carburanti fossili

I biocarburanti puri vengono importati oppure acquistati da uno stabilimento di fabbricazione svizzero. La miscelatura con carburanti fossili avviene all'interno di un deposito autorizzato oppure dopo l'immissione in consumo.

Miscelatura in un deposito autorizzato

All'atto della miscelatura di biocarburanti con carburanti fossili in un deposito autorizzato, l'agevolazione fiscale viene concessa come anticipazione. Le miscele di carburanti che escono da un deposito autorizzato sono sempre imposte all'aliquota normale.

Miscelatura dopo l'immissione in consumo

In Svizzera i biocarburanti imposti possono essere miscelati senza limitazioni con carburanti fossili imposti.

4.8.5 Miscele di carburanti contenenti componenti con o senza prova

È possibile che biocarburanti fabbricati con e senza prova vengano miscelati fra loro e, se del caso, successivamente rimiscelati anche con carburanti fossili. Per ogni carburante, vale a dire per ogni possibile miscela, è necessaria una prova separata.

Simili miscele di carburanti devono essere sottoposte al seguente trattamento fiscale:

- le singole quote vanno indicate separatamente e imposte di conseguenza; la composizione del carburante deve essere comprovata (quota effettiva);
- l'agevolazione fiscale viene accordata proporzionalmente; in tal caso essa viene concessa solo per le quote che adempiono le condizioni per l'agevolazione fiscale;
- la quota fossile soggiace sempre all'imposta sugli oli minerali.

4.8.6 Imposizioni provvisorie

Qualora, all'atto di un'importazione o di un'uscita dal deposito a partire da uno stabilimento di fabbricazione, il numero della prova non sia ancora stato assegnato (vale a dire la decisione definitiva dell'UDSC non è ancora disponibile), un'eventuale agevolazione fiscale viene concessa a posteriori per il periodo compreso tra la presentazione della domanda e la decisione. Ciò significa che gli invii in questione sono imposti all'aliquota normale e viene riscossa l'imposta sugli oli minerali. Se l'esito della valutazione è positiva, alla persona soggetta all'imposta viene restituita l'imposta sugli oli minerali, a condizione tuttavia che l'importatore o lo stabilimento di fabbricazione abbia consegnato la prova scritta all'UDSC prima di trasmettere la prima dichiarazione fiscale.

Importazione

Le importazioni di biocarburanti per i quali manca il numero del permesso (n. della prova) ed è stata presentata una prova delle esigenze ecologiche e sociali all'UDSC possono essere

imposte in modo provvisorio solo con il CD 1. La restituzione dell'imposta sugli oli minerali in caso di valutazione positiva viene eseguita dall'ufficio doganale nel momento dell'annullamento dell'imposizione provvisoria.

Stabilimenti di fabbricazione

L'imposta sugli oli minerali viene riscossa con l'immissione della merce in consumo a partire da un deposito autorizzato. Il depositario autorizzato versa l'imposta all'UDSC con la dichiarazione fiscale periodica.

Nel caso di biocarburanti per i quali manca il numero del permesso (n. della prova) ed è stata presentata una prova delle esigenze ecologiche e sociali all'UDSC, l'imposta sugli oli minerali (all'aliquota normale) viene riscossa all'uscita del carburante dal deposito (l'uscita può avvenire esclusivamente per l'immissione in consumo). Se l'esito della valutazione della prova è positivo, lo stabilimento di fabbricazione deve presentare all'UDSC una domanda di restituzione scritta per gli invii in questione. In seguito l'UDSC rettifica le rispettive dichiarazioni fiscali periodiche e restituisce l'imposta sugli oli minerali allo stabilimento di fabbricazione.

4.8.7 Riprese di benzina e olio diesel immessi in consumo

In caso di ripresa di prodotti immessi in consumo è necessario prestare particolare attenzione. Vista la separazione tra carburanti fossili puri e miscele (p. es. E5 o B7) occorre chiarire nel dettaglio o verificare mediante analisi se il prodotto da riprendere contiene o meno quote di biocarburante. In caso affermativo, è inoltre necessario stabilire se si tratta di carburanti «con» o «con e senza» prova ecologica e sociale. A seconda del risultato, il prodotto va assegnato al rispettivo articolo IOm e immagazzinato nell'apposito serbatoio di stoccaggio.

Se non è più possibile risalire al modo in cui le quote di biocarburante erano state immesse in consumo, il prodotto deve essere attribuito all'apposito articolo IOm «con/senza» prova e immagazzinato di conseguenza. Tutte le riprese di carburanti fossili puri o di miscele di biocarburanti devono essere documentate.

Esempi pratici

- A causa di una fornitura errata, il deposito autorizzato X ritira 20 000 litri di benzina immessa in consumo. Poiché la benzina proviene da un commerciante di oli minerali che commercia merci immesse in consumo, non è chiaro se la benzina contiene anche quote di biocarburante. Da un'analisi emerge che la benzina contiene circa il 4 per cento di bioetanolo. Vista la situazione non è inoltre chiaro se il bioetanolo era originariamente stato immesso in consumo con o senza agevolazione fiscale. Pertanto la miscela di carburanti deve essere ripresa nel deposito autorizzato come articolo IOm 206 (benzina per automobili E5 minimo 95 OMN «con/senza» prova).
- Il deposito autorizzato Y ritira 30 000 litri di benzina immessa in consumo. Poiché la benzina proviene dal proprio deposito e deve essere ripresa, al momento della ripresa è chiaro, sulla base dei documenti, che si tratta di benzina per automobili minimo 95 OMN senza quote di bioetanolo. La benzina deve essere ripresa nel deposito autorizzato come articolo IOm 201 (benzina per automobili minimo 95 OMN senza quote di bioetanolo).

4.8.8 Restituzione dell'anticipazione

4.8.8.1 Disposizioni generali

Ai sensi dell'[articolo 20a capoverso 3 LIOM](#), l'anticipazione deve essere restituita se le condizioni per la concessione dell'agevolazione fiscale non sono più adempiute. Secondo l'[articolo 45c capoverso 1 OIOM](#) ciò avviene nei seguenti casi:

- esportazione a partire da un deposito autorizzato di miscele non imposte di carburanti fossili e biocarburanti;

- imposizione a partire da un deposito autorizzato di merci esenti dall'imposta ai sensi dell'[articolo 17 LIOM](#) (per consumatori privilegiati);
- esenzione dall'imposta ai sensi dell'[articolo 17 LIOM](#) richiesta successivamente sotto forma di restituzioni (p. es. carburanti per diplomatici).

La restituzione avviene sulla base del tenore effettivo di biocarburante contenuto in una miscela (indipendentemente dal fatto che questa contenga o meno biocarburante con/senza prova) oppure della quantità massima di biocarburante che può essere aggiunta a seconda del prodotto o dell'articolo IOM, se non è possibile fornire la prova di un immagazzinamento separato.

Se l'UDSC chiede la restituzione dell'anticipazione sulla base del tenore effettivo, l'esportatore deve fornire la prova relativa alla quantità di biocarburante effettivamente contenuta in uno dei seguenti modi:

- analisi, per ogni invio all'esportazione, delle quote fisiche di biocarburante; i costi sono a carico dell'esportatore;
- prova della miscelatura (blending): possibile solo se la miscela di carburanti viene esportata da un deposito autorizzato direttamente a partire da un impianto di miscelatura.

Se non è possibile fornire la prova del tenore effettivo di biocarburante contenuto in una miscela, la restituzione dell'anticipazione avviene in base alla quantità massima di biocarburante che può essere aggiunta a seconda del prodotto o dell'articolo IOM. Esempio: per l'[articolo IOM 206](#) (E5 con fino al 5 % di bioetanolo, con/senza prova) la restituzione corrisponde al 5 per cento.

Il sistema funziona, secondo lo stesso principio, per tutte le miscele di carburanti definite. Nei casi descritti qui appresso l'anticipazione deve essere restituita poiché le condizioni non sono più adempiute.

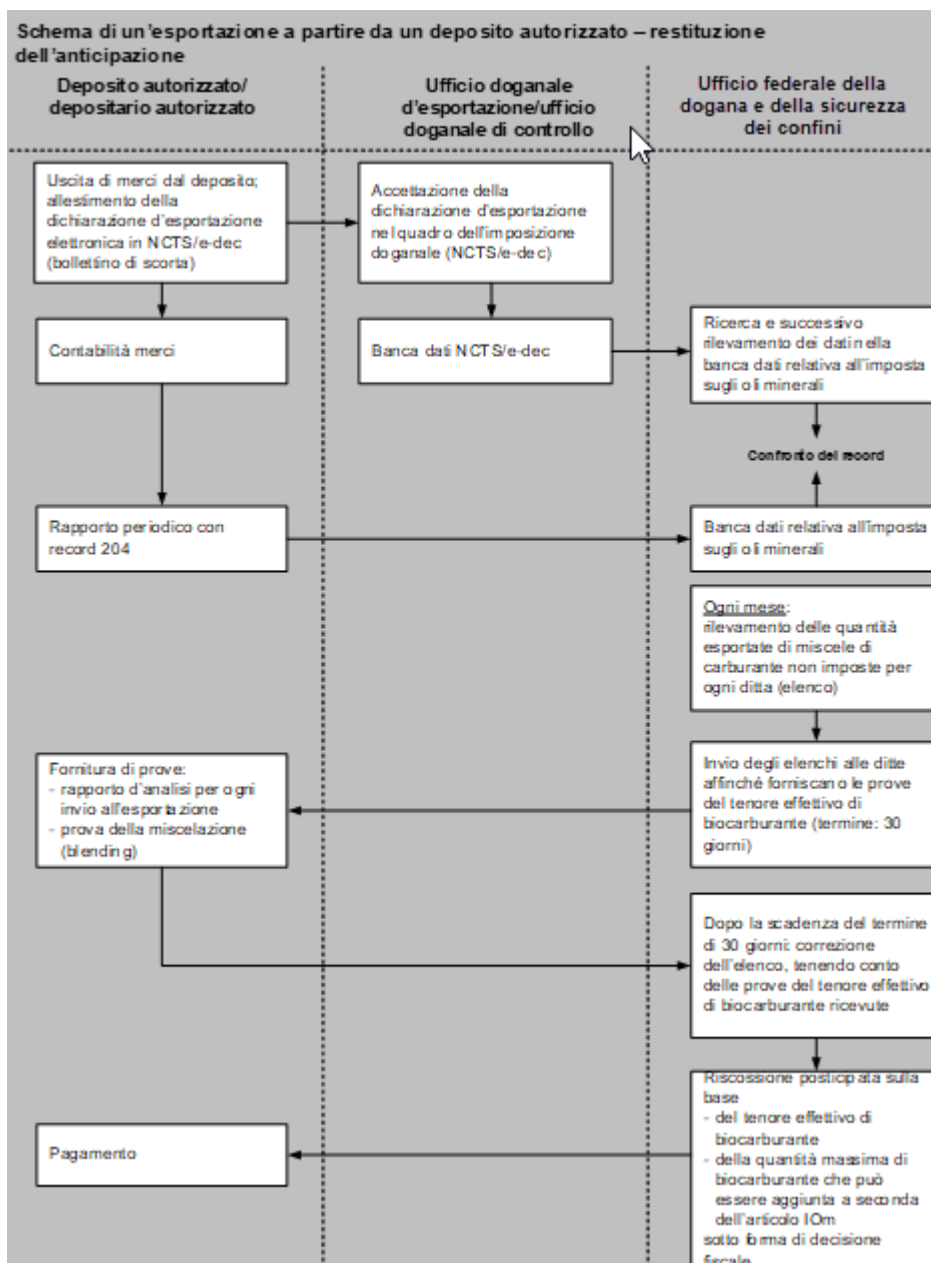
4.8.8.2 Esportazione

Qualora da un deposito autorizzato vengano esportate miscele di carburanti non imposte per le quali era stata precedentemente concessa un'anticipazione, quest'ultima deve essere restituita.

A tal fine, l'UDSC rileva ogni mese tutte le esportazioni di benzina e olio diesel. Le ditte che hanno effettuato simili esportazioni a partire da un deposito autorizzato ricevono un elenco con le esportazioni in questione. Esse hanno 30 giorni di tempo per fornire la prova del tenore di biocarburante. Allo scadere di questo termine, si procede alla valutazione delle prove. Se la prova non è fornita in tempo utile, l'anticipazione deve essere restituita in base all'aliquota forfetaria, il che significa che viene chiesta la restituzione per la quantità massima di biocarburante che può essere aggiunta a seconda del prodotto o dell'articolo IOM.

Esempio: per l'articolo E5 (benzina con fino al 5 % di bioetanolo) la restituzione corrisponde al 5 per cento.

La procedura dettagliata è illustrata nello schema 4.3.



Schema 4.3 Schema relativo all'esportazione a partire da un deposito autorizzato

4.8.8.3 Merci esenti da imposta con bollettino di scorta valido tre mesi a partire da depositi autorizzati o depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati

Imposizione a partire da un deposito autorizzato di merci esenti dall'imposta ai sensi dell'[articolo 17 LIOm](#) (per consumatori privilegiati); merci esenti dall'imposta (con bollettini di scorta validi tre mesi) trasportate a partire da depositi autorizzati/depositi di scorte obbligatorie al di fuori di depositi autorizzati.

All'atto dell'imposizione all'importazione di miscele di biocarburanti, per la miscelatura nel deposito autorizzato dei depositari autorizzati l'importatore ha ricevuto l'anticipazione sulla quota di biocarburante. L'impiego della merce non è ancora noto. Se la merce viene successivamente imposta in esenzione dall'imposta mediante bollettino di scorta valido tre mesi, il contribuente ha ottenuto un'anticipazione senza aver dovuto versare l'imposta per la merce. Per questo motivo, in simili casi viene richiesta la restituzione dell'anticipazione.

Il contribuente deve chiedere al livello locale competente la conclusione del bollettino di scorta valido tre mesi. In caso di miscele di biocarburanti e altri carburanti occorre presentare le prove del tenore effettivo insieme alla richiesta di conclusione del bollettino.

L'anticipazione deve essere restituita direttamente al momento della conclusione del bollettino di scorta valido tre mesi (come voce detraibile). Se non vengono fornite prove, l'anticipazione deve essere restituita in base all'aliquota forfetaria, il che significa che viene chiesta la restituzione per la quantità massima di biocarburante che può essere aggiunta a seconda del prodotto o dell'articolo IOm. Esempio: per l'articolo E5 (benzina con fino al 5 % di bioetanolo) la restituzione corrisponde al 5 per cento.

4.8.8.4 Rivendicazione a posteriori dell'esenzione dall'imposta

Se l'esenzione dall'imposta ai sensi dell'[articolo 17 LIOm](#) viene rivendicata solo a posteriori mediante domanda di restituzione, significa che l'anticipazione è stata concessa a torto in occasione dell'importazione o della miscelatura nel deposito, dato che l'imposta viene restituita (interamente o in parte).

Nei seguenti casi di rettifica a posteriori, l'UDSC chiede pertanto la restituzione dell'anticipazione:

- restituzioni dell'imposta per forniture esenti dall'imposta destinate a diplomatici;
- restituzioni dell'imposta per forniture esenti dall'imposta di carburante per aeromobili.

In questi casi, dalla quantità oggetto della restituzione dell'imposta vengono dedotti l'importo dell'aliquota forfetaria oppure la quantità di biocarburante effettivamente contenuta.

Il contribuente richiede le restituzioni dell'imposta al livello locale competente. La restituzione dell'anticipazione viene dedotta direttamente dalla quantità oggetto della restituzione dell'imposta. Le prove del tenore effettivo devono essere allegate alla domanda di restituzione. Se non vengono fornite prove, l'anticipazione deve essere restituita in base all'aliquota forfetaria, il che significa che viene chiesta la restituzione per la quantità massima di biocarburante che può essere aggiunta a seconda del prodotto o dell'articolo IOm. Esempio: per l'articolo E5 (benzina con fino al 5 % di bioetanolo) la restituzione corrisponde al 5 per cento.

4.8.9 Biocarburanti per utilizzazioni stazionarie

Sulla base dell'[articolo 18 LIOm](#), nel caso di carburanti utilizzati in impianti stazionari è possibile concedere restituzioni dell'imposta. Fino al 31 luglio 2016 simili biocarburanti beneficiavano di un'agevolazione fiscale o di una restituzione dell'imposta. Affinché le esigenze ecologiche e sociali per un'agevolazione fiscale non fossero eluse mediante restituzioni dell'imposta (p. es. nel caso dell'olio di palma), dal 1° agosto 2016 per i biocarburanti impiegati per utilizzazioni stazionarie non vengono più concesse restituzioni dell'imposta.

In base alla nuova regolamentazione, i biocarburanti (p. es. biogas per la produzione di energia elettrica) possono ancora beneficiare di un'agevolazione fiscale solo se le esigenze ecologiche e sociali di cui all'[articolo 12b LIOm](#) sono adempiute. In caso contrario, si applica l'aliquota d'imposta normale.

In linea di massima, all'atto dell'importazione di miscele di carburanti (biocarburanti e carburanti fossili) vi è la possibilità di imporre le quote fossili con agevolazione fiscale e le quote di biocarburante con aliquota normale.

Ai fini dell'imposizione, in occasione dell'uscita di miscele di carburanti (biocarburanti e carburanti fossili) da un deposito autorizzato o da un deposito di scorte obbligatorie è necessario contattare l'UDSC.

La soppressione della restituzione dell'imposta o dell'agevolazione fiscale non vale per altri ambiti (p. es. imprese di trasporto concessionarie, agricoltura e silvicoltura) né per i carburanti fossili.

4.8.10 Biocombustibili

I biocombustibili puri e i prodotti biogeni impiegati per altri scopi (p. es. per scopi tecnici) non soggiacciono né alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali né a quella sul CO₂. Pertanto, non è dovuta né l'imposta sugli oli minerali né la tassa sul CO₂.

4.8.10.1 Huile de chauffage bio

I seguenti prodotti o miscele utilizzati come combustibili sono considerati olio da riscaldamento bio:

- biodiesel puro (FAME);
- miscele di biodiesel e olio per il riscaldamento extra leggero (HEL);
- miscele di oli e grassi vegetali o animali idrogenati (HVO) e biodiesel o
- miscele di biodiesel, HVO e HEL.

Si tratta di prodotti dei voci di tariffa (VT) 2710.2090 e 3826.2090. Per il momento non sono previste miscele di HVO e HEL.

Lo scopo d'impiego (come carburante o combustibile) viene stabilito al momento dell'allestimento della dichiarazione doganale (al confine) o al momento dell'uscita da un DA (punto franco o stabilimento di fabbricazione). Non è consentito modificare lo scopo d'impiego. Se un prodotto è stato immesso in consumo come olio da riscaldamento bio, successivamente non può essere impiegato come carburante e viceversa. Tale combustibile viene trattato nello stesso modo del HEL. Ciò significa che l'olio da riscaldamento bio deve essere immagazzinato in una cisterna a parte, separatamente da una miscela imposta come carburante o da HEL.

L'olio da riscaldamento bio non può essere impiegato come carburante per motore (p. es. in generatori o impianti di cogenerazione forza-calore). Il motivo risiede nell'articolo 18 capoverso 3^{bis} LIOM: i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 non possono beneficiare di agevolazioni fiscali. Poiché al momento dell'utilizzazione dell'olio da riscaldamento bio non è noto se le esigenze ecologiche e sociali per le quote biogene sono state soddisfatte, non è possibile beneficiare né dell'agevolazione fiscale né dell'aliquota di favo-re. Inoltre, la quota biogena esatta nell'olio da riscaldamento bio non è nota (determinabile solo mediante analisi).

È invece possibile fare uscire da un DA biodiesel puro immagazzinato come carburante (articoli IOM 704 e 711), per l'utilizzazione come combustibile con record 215³. La quantità in questione passa attraverso un contatore e viene dichiarata dal DA o dallo stabilimento di fabbricazione svizzero con i nuovi articoli IOM 801 e 802 (vedi punto 4.8.10.3). Tuttavia tale procedura è ammessa unicamente se all'anno almeno il 10 per cento delle entrate (DA) o della quantità pro-dotta (stabilimento di fabbricazione) di biodiesel (carburante) esce effettivamente dal deposito come carburante.

I prodotti o le miscele in consumo elencati all'inizio possono essere miscelati a piacimento.

4.8.10.2 Imposizione al confine

Il biodiesel puro per l'utilizzazione come combustibile può essere imposto all'importazione al confine e immesso direttamente in consumo.

All'importazione di miscele di combustibili (p. es. olio da riscaldamento extra leggero con il 7 % di biodiesel), le quote fossili e quelle di biocarburante devono essere menzionate nella dichiarazione d'importazione in una linea tariffale separata, con l'indicazione dei diversi numeri convenzionali di statistica (codici di deposito 1, 2, 5). La quota biogena non è né

³ Record 215: uscita di biocombustibili. Vedi «Depositi franchi; Disposizioni EED per il rapporto periodico» e «Stabili-menti di fabbricazione per biocarburanti; Disposizioni EED per il rapporto periodico e la dichiarazione fiscale periodica»

soggetta all'imposta sugli oli minerali né alla tassa sul CO₂, la percentuale fossile è, invece, soggetta sia all'imposta sugli oli minerali sia alla tassa sul CO₂. Ciò vale anche per le miscele a 3 componenti (biodiesel, HVO, HEL).

Per l'olio da riscaldamento bio esistono le seguenti possibilità:

- biodiesel puro della VT 3826.0090/920;
- miscele a 2 componenti (HEL e con max. il 30 % di biodiesel) della VT 2710.2090/931+932;
- miscele a 2 componenti (HEL e con più del 30 % di biodiesel) della VT 3826.0090/941+942;
- miscele a 3 componenti (HEL + HVO e con max. il 30 % di biodiesel) della VT 2710.2090/931+932;
- miscele a 3 componenti (HEL + HVO e con più del 30 % di biodiesel) della VT 3826.0090/941+942.

I necessari impegni particolari sono ora indicati nella tariffa doganale (vedi punto 4.8.10.4).

4.8.10.3 Imposizione a partire dal DA

Oltre all'immissione in consumo diretta (dal confine), come descritto al punto 4.8.10.2 è possibile far uscire biodiesel da un DA in cui è immagazzinato come carburante, per l'utilizzazione come combustibile. La modifica vale esclusivamente per il biodiesel puro e non per gli HVO.

Il biodiesel puro (carburante) viene portato in un DA e quindi immagazzinato come carburante. In seguito, il biodiesel può essere fatto uscire dal DA in forma pura come carburante oppure miscelato con olio diesel fossile per ottenere olio diesel B7 (olio diesel con tenore in biodiesel fra 0,1 e 7 %, articoli IOM 286 o 287). Ora anche una parte di biodiesel puro immagazzinato come carburante può essere fatto uscire dal deposito per l'utilizzazione come combustibile. Ciò deve avvenire attraverso un contatore. I seguenti due nuovi articoli IOM ne disciplinano la procedura:

- **Articolo IOM 801: biodiesel puro per l'utilizzazione come combustibile, ex articolo IOM 704**
Nel DA o nello stabilimento di fabbricazione, le quantità di biodiesel devono essere convertite dal punto di vista contabile dall'articolo IOM 704 con record 301/302 all'articolo IOM 801.
- **Articolo IOM 802: biodiesel puro per l'utilizzazione come combustibile, ex articolo 711**
Nel DA o nello stabilimento di fabbricazione, le quantità di biodiesel devono essere convertite dal punto di vista contabile dall'articolo IOM 711 con record 301/302 all'articolo IOM 802.

Il biodiesel puro immesso in consumo per l'utilizzazione come combustibile può essere miscelato con HEL a piacimento.

L'imposizione di «olio da riscaldamento bio» presuppone il deposito di un impegno particolare (vedi punto 4.8.10.4).

4.8.10.4 Impegno particolare

Il biodiesel e gli HVO imposti come carburante sono soggetti all'imposta sugli oli minerali se utilizzati come carburante; se invece sono utilizzati come combustibili, tali sostanze non sono soggette né all'imposta sugli oli minerali né alla tassa sul CO₂. Di conseguenza è necessario assicurarsi che la merce dichiarata come combustibile non venga successivamente impiegata come carburante e viceversa. Nel caso dell'olio da riscaldamento bio, la garanzia viene data attraverso una procedura di impegno volontario lungo tutta la catena commerciale.

Le persone che commerciano «olio da riscaldamento bio» devono depositare un apposito impegno particolare (mod. 45.70-4) presso l'UDSC (art. 14 LIOM). Le istruzioni per la domanda e il relativo modello di impegno particolare sono disponibili sul sito dell'UDSC sotto «Impegni per merci con usi diversi – Impegno particolare».

Le forniture ai commercianti/rivenditori sono consentite solo se il fornitore è in possesso di una copia del relativo impegno particolare del commerciante/rivenditore. Inoltre, ai documenti commerciali va sempre allegata la riserva d'uso. Le fatture, i bollettini di consegna, i giustificativi della contabilità merci e i controlli del consumo vanno conservati per cinque anni.

La riserva d'uso per l'olio da riscaldamento bio è formulata come segue:

«Quest'olio da riscaldamento bio non è soggetto (puramente biogeno), o è soggetto solo in parte (quota fossile in miscele), all'imposta sugli oli minerali e alla tassa sul CO₂; pertanto può essere utilizzato solo per la combustione. È vietato un uso diverso (p. es. come carburante in veicoli, generatori, impianti di cogenerazione forza-calore, centrali termoelettriche a blocco e altri impianti o a scopo di pulizia). Le infrazioni sono punite ai sensi della LIOM.»

L'UDSC può controllare la corretta cessione delle merci nella procedura d'impegno, la cessione della riserva d'uso nonché la contabilità merci dei commercianti (di oli minerali).

Se viene ceduto olio da riscaldamento bio a un cliente finale o a un consumatore, il commerciante (di oli minerali) deve assicurarsi che sui bollettini di consegna e sulle fatture figuri la riserva d'uso. Inoltre, si ricorda che chi commercia in combustibili deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO₂ e l'aliquota applicata per la tassa (cfr. art. 95 dell'Ordinanza sul CO₂). I clienti finali o i consumatori non devono depositare alcun impegno particolare presso l'UDSC. L'UDSC ha il diritto di controllare presso i clienti finali o i consumatori se l'olio da riscaldamento bio è stato utilizzato conformemente allo scopo indicato nella riserva d'uso.

Mediante la trasmissione corretta, dal punto di vista formale, della riserva d'uso, la responsabilità del rispetto dello scopo d'impiego viene trasferita all'acquirente della merce. Qualora la riserva d'uso non venga trasmessa o non venga trasmessa correttamente, la responsabilità del rispetto dello scopo d'impiego rimane al fornitore della merce.

4.9 Carburanti

A determinate condizioni, i carburanti importati nel serbatoio di un veicolo sono esenti dai tributi all'importazione ([art. 34 OIOM](#)). Per i carburanti nei serbatoi di veicoli esteri non vi sono limitazioni quantitative, mentre per quanto riguarda i veicoli pesanti svizzeri l'esenzione dall'imposta è concessa fino a 400 litri al massimo. Se il carburante è trasportato in Svizzera nel serbatoio di macchine o apparecchi, l'imposta sugli oli minerali è in linea di massima dovuta.

4.9.1 Veicoli leggeri e pesanti

Le disposizioni seguenti si applicano ai carburanti (olio diesel, benzina per auto, biocarburanti) contenuti nei serbatoi di veicoli che attraversano «autonomamente» il confine. Se il veicolo viene trasportato (caricato sopra un altro mezzo) oltre il confine, l'esenzione dall'imposta ai sensi dell'[articolo 34 capoverso 1 lettera b OIOM](#) non può essere concessa. In simili casi si rinuncia tuttavia, per motivi di carattere economico-amministrativo, a riscuotere l'imposta per le quantità fino a 50 litri. Se nel serbatoio si trovano più di 50 litri di carburante, viene imposta l'intera quantità (nessuna quantità in franchigia).

Per «veicoli» si intendono tutti i mezzi che corrispondono alle disposizioni dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali ([OETV; RS 741.41](#)), quindi in linea di massima tutti i mezzi che si muovono autonomamente su strada con un dispositivo proprio di propulsione. Le disposizioni non si applicano pertanto solo agli autocarri, ma a tutti i generi di veicoli (compresi trattori, carri di lavoro o carri con motore, p. es. carrelli elevatori, escavatori, autogrù).

Ai sensi dell'[articolo 10 OETV](#), gli «autoveicoli leggeri» sono quelli con un peso totale fino a 3500 chilogrammi, mentre gli altri sono «autoveicoli pesanti».

4.9.1.1 Uscita dalla Svizzera di veicoli svizzeri ed esteri

In occasione dell'uscita dalla Svizzera di veicoli svizzeri ed esteri non è necessario adottare provvedimenti, il che significa che per le quantità di carburante rifornite in Svizzera non serve un certificato d'annotazione.

4.9.1.2 Entrata di veicoli esteri

Per i veicoli esteri non vi è alcuna limitazione quantitativa per quanto riguarda i carburanti che possono essere importati in esenzione da imposta, a condizione che si trovino in serbatoi incorporati e allacciati al motore.

Non è prevista alcuna limitazione quantitativa neppure per i carburanti utilizzati per il motore del dispositivo refrigerante e prelevati sia dal serbatoio allacciato al motore sia da un serbatoio separato allacciato direttamente al dispositivo refrigerante.

4.9.1.3 Entrata di veicoli leggeri svizzeri

I carburanti importati in veicoli leggeri svizzeri sono esenti da imposta, a condizione che si trovino in serbatoi incorporati e allacciati al motore. Non vi è alcuna limitazione quantitativa.

4.9.1.4 Entrata di veicoli pesanti svizzeri

Tolleranza di 400 litri

Per quanto riguarda i veicoli pesanti svizzeri, all'entrata in Svizzera l'esenzione dall'imposta è concessa fino a 400 litri al massimo. Questa tolleranza riguarda, in linea di massima, il carburante non imposto rifornito all'estero (dal punto di vista della Svizzera). Il carburante svizzero eventualmente presente nel serbatoio era già stato imposto e non deve quindi essere imposto una seconda volta, sempre che l'origine svizzera possa essere comprovata; pertanto non va calcolato nei 400 litri.

Rifornimento di carburante in Svizzera

Se nel serbatoio di un veicolo pesante svizzero si trovano più di 400 litri di carburante e il conducente dichiara che questo è stato acquistato interamente o in parte in Svizzera, egli deve comprovare l'origine svizzera.

Rifornimento di carburante all'estero

Se il rifornimento di veicoli pesanti svizzeri avviene all'estero, l'esenzione dall'imposta all'entrata in Svizzera è concessa fino a 400 litri al massimo e solo

- se il rifornimento è avvenuto in correlazione a un trasporto transfrontaliero, e
- per la quantità di carburante contenuta nei serbatoi incorporati e allacciati al motore.

Il conducente deve dichiarare, ai fini dell'imposizione, le quantità di carburante che superano la tolleranza di 400 litri.

Se la corsa non coincide con un trasporto transfrontaliero ma si tratta, ad esempio, di una semplice corsa per il rifornimento all'estero, la tolleranza di 400 litri non è applicabile. Nel caso di semplici corse di rifornimento l'intera quantità di carburante rifornita all'estero va imposta all'importazione.

Trasporto transfrontaliero

Un trasporto è considerato transfrontaliero quando:

- una persona viene portata dall'estero in territorio svizzero o viceversa; oppure
- una merce viene caricata all'estero e scaricata in territorio svizzero o viceversa.

Il trasporto deve avvenire a partire dalla Svizzera o verso la Svizzera. Non si tratta quindi di trasporto transfrontaliero quando, ad esempio, esso avviene dalla Francia verso la Germania e all'entrata in Svizzera e all'uscita dalla Svizzera il veicolo è vuoto.

Non si tratta parimenti di un trasporto transfrontaliero bensì di un trasporto interno quando una merce o una persona viene trasportata o caricata/scaricata all'interno dello stesso Paese. È irrilevante se il trasporto avviene o meno in parte su territorio estero.

Anche le corse all'estero per riparazione o esame tecnico del veicolo all'estero nonché l'immissione in libera pratica di un veicolo (trattamento come veicolo svizzero) sono considerate trasporti transfrontalieri.

4.9.1.5 Dispositivi refrigeranti

Per i dispositivi refrigeranti vigono disposizioni particolari. Se il carburante necessario per il motore del dispositivo refrigerante è prelevato da un serbatoio separato allacciato direttamente al dispositivo stesso, la quantità di carburante contenuta è ammessa in franchigia d'imposta fino a 400 litri per dispositivo refrigerante, oltre alla quantità in franchigia contenuta nel serbatoio del veicolo. Se il carburante necessario per più dispositivi refrigeranti è prelevato da un unico serbatoio (separato), la quantità di 400 litri ammessa in franchigia vale per ogni serbatoio.

Se invece il carburante per il motore del dispositivo refrigerante viene prelevato dal serbatoio allacciato al motore, la quantità ammessa in franchigia è di 400 litri per ogni serbatoio.

4.9.1.6 Bidoni di scorta

Il carburante importato in bidoni di scorta (dello stesso tipo di quello utilizzato nel veicolo in entrata) è esente da imposta fino a 25 litri al massimo.

Le stesse disposizioni valgono per i biocarburanti puri e le miscele di carburanti (esenti dall'imposta sugli oli minerali se vi è un numero della prova) importati in bidoni di scorta. Nel caso del bioetanolo occorre prestare attenzione al fatto che questo prodotto non può essere importato in recipienti nuovi o inutilizzati ma, ad esempio, in taniche di benzina usate, al fine di assicurarsi che non venga utilizzato a scopo voluttuario.

Le quantità eccedenti i 25 litri devono essere imposte.

4.9.2 Altri

Aeromobili

Le scorte di carburante rimaste a bordo all'atto dell'importazione sono esenti da imposta. Le quantità scaricate devono invece essere imposte.

Battelli

I carburanti che si trovano in serbatoi incorporati e allacciati al motore sono esenti da imposta all'atto dell'importazione, sempre che rimangano a bordo.

Macchine e apparecchi

Contrariamente al carburante contenuto nel serbatoio di veicoli o in bidoni di scorta, per il carburante contenuto nel serbatoio di macchine e apparecchi (p. es. gruppi elettrogeni, macchine da cantiere diverse dai veicoli) e per quello importato nel contempo in bidoni di scorta non è prevista alcuna esenzione dall'imposta ai sensi dell'[articolo 34 OIOM](#). Pertanto, sia il carburante contenuto nel serbatoio sia quello che si trova in bidoni di scorta devono essere imposti al momento dell'importazione in Svizzera, indipendentemente dal fatto che l'importazione delle macchine e degli apparecchi avvenga nel regime dell'immissione in libera pratica (importazione definitiva) o dell'ammissione temporanea. L'imposizione deve essere effettuata mediante dichiarazione doganale e-dec in base alla tariffa d'uso ([Tares](#)). Per l'importazione è necessaria una licenza generale di [CARBURA](#) (n. PGI).

Per motivi di carattere economico-amministrativo si rinuncia a riscuotere l'imposta in caso di quantità in serbatoio fino a 50 litri. Se nel serbatoio si trovano più di 50 litri di carburante,

viene imposta l'intera quantità (nessuna quantità di franchigia di 50 l). Per i carburanti importati in bidoni di scorta non vi sono tolleranze. Il carburante in essi contenuto deve essere imposto.

4.10 Miscele

Miscele in serbatoi di carburante

Le miscele di olio da riscaldamento e olio diesel devono essere imposte nella loro totalità all'aliquota applicabile per l'olio diesel. Le miscele che si trovano nel serbatoio di carburante possono essere utilizzate come carburante.

Miscele in depositi autorizzati

In un deposito autorizzato è vietato miscelare olio da riscaldamento extra leggero con altri oli minerali. Sono tollerate esclusivamente le miscele inevitabili in caso di manipolazioni, sempre che

- la quota di oli minerali aggiunti non superi lo 0,5 per cento vol. della miscela e
- non ne derivi alcun vantaggio fiscale.

A richiesta, l'UDSC può autorizzare che, nei depositi autorizzati per la pulitura o la risciacquatura di condotte, serbatoi, altri impianti e mezzi di trasporto, l'olio da riscaldamento extra leggero sia miscelato alla quantità di altri oli minerali necessaria al risciacquo. Il depositario autorizzato tiene un controllo degli oli minerali miscelati, dal quale devono essere desumibili i procedimenti e il momento della miscelatura nonché il genere e la quantità dei prodotti.

Miscele all'atto della consegna a partire da mezzi di trasporto

Il trasporto di olio da riscaldamento extra leggero e di altri prodotti di oli minerali sul medesimo veicolo deve essere effettuato in camere separate. All'atto della consegna a partire dal mezzo di trasporto occorre assolutamente evitare la miscelatura dei prodotti. Se può essere garantita la consegna di olio diesel senza miscele grazie a infrastrutture/procedure tecniche, non è necessario risciacquare. Se invece le necessarie infrastrutture/procedure non sono disponibili, all'atto del passaggio da olio da riscaldamento a olio diesel occorre risciacquare. Il procedimento per i risciacqui e la procedura di restituzione sono descritti alla [cifra 6.5](#).

4.11 Merci di ritorno

Merchi svizzere di ritorno

Le merci svizzere reimportate nel territorio doganale sono esenti da imposta, purché siano adempiute le condizioni relative alle merci svizzere di ritorno di cui all'[articolo 10 LD](#). La procedura si fonda sulle disposizioni doganali riguardanti tali merci.

Merchi estere di ritorno

Nel caso di merci immesse in consumo e rispediti all'estero, viene restituita l'imposta sugli oli minerali versata, purché siano adempiute le condizioni relative alle merci estere di ritorno di cui all'[articolo 11 LD](#). La procedura si fonda sulle disposizioni doganali riguardanti tali merci.

4.12 Campioni di merci per l'esecuzione di analisi e materiali sperimentali

I **campioni di merci per l'esecuzione di analisi** privi di valore intrinseco a causa della loro irrilevanza sono esenti da imposta. Tali campioni vengono analizzati dal punto di vista della qualità, della composizione, delle proprietà della merce eccetera e non sono destinati al consumo (vedi [art. 27 OD](#) [OD; [RS 631.01](#)]).

Per contro, i **materiali sperimentali** non sono esenti da imposta. Per materiali sperimentali si intendono quei prodotti che, dal punto di vista della qualità, della composizione eccetera, non sono esclusivamente oggetti di prova, bensì beni destinati a esperimenti di ogni tipo

(p. es. test di motori, macchine o bruciatori), compresi quelli concernenti l'idoneità del materiale per la fabbricazione di determinate merci (vedi [art. 27 OD](#)).

4.13 Merci andate perse

In generale

Le merci andate perse prima che sorga il credito fiscale sono esenti da imposta, sempre che la loro perdita sia comprovata e dovuta a forza maggiore, incidente o manipolazione errata.

Si tratta segnatamente di merci bruciate in un incidente o fuoriuscite nel terreno a causa di un'errata manipolazione. Simili merci non sono state immesse sul mercato, per cui l'imposta sul consumo non può essere addossata al consumatore.

Domanda di esenzione fiscale

La persona soggetta all'imposta deve chiedere immediatamente per scritto all'UDSC l'esenzione giusta l'[articolo 17 capoverso 1 lettera c LIOM](#).

L'UDSC può effettuare i chiarimenti che le sembrano necessari per accertare la fattispecie. I richiedenti sono tenuti a collaborare nell'ambito dell'accertamento.

La domanda deve contenere le conclusioni, la motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova e dei giustificativi nonché la firma del richiedente. I mezzi di prova e i giustificativi (p. es. rapporti di polizia, protocolli di assicurazione) vanno allegati alla domanda.

4.14 Perdite

Perdite di fabbricazione in raffinerie di olio di petrolio

È esonerato dall'imposta come perdita di fabbricazione al massimo l'1 per cento della quantità di olio greggio trattato nelle raffinerie di olio di petrolio. Le perdite superiori vanno imposte.

Perdite nei punti franchi

Le perdite registrate nei punti franchi sono esenti dall'imposta sempre che:

- siano dovute all'evaporazione;
- vengano comprovate;
- non superino la quantità usuale.

L'UDSC decide in merito all'esenzione fiscale.

4.15 Panoramica: traffico delle merci e riscossione dell'imposta

Il grafico nell'[allegato 3.5](#) illustra tutti i possibili casi correlati al traffico delle merci e alla riscossione dell'imposta per le merci che soggiacciono alla LIOM.

4.16 Elenco degli allegati

- Elenco delle stazioni di servizio per la consegna di carburanti a persone fruanti di privilegi diplomatici ([allegato 4.6.2.1](#))
- Elenco degli aerodromi doganali ([allegato 4.7.1](#))
- Panoramica: imposta sugli oli minerali gravante il carburante per aeromobili nel traffico di linea ([allegato 4.7.2](#))
- Panoramica: imposta sugli oli minerali gravante il carburante per aeromobili nel traffico commerciale ([allegato 4.7.4](#))
- Esempi pratici di rifornimenti esenti e non esenti da imposta ([allegato 4.7.4](#))
- Panoramica: imposta sugli oli minerali gravante il carburante per aeromobili destinato a scuole di pilotaggio ([allegato 4.7.4.4](#))
- Esempi pratici di rifornimenti esenti e non esenti da imposta ([allegato 4.7.4.4](#))

- Elenco degli Stati (d'immatricolazione) che nel traffico aereo accordano la reciprocità per quanto concerne la consegna di carburanti non imposti ([allegato 4.7.5](#))
- Dati della statistica del commercio esterno per i carburanti per aeromobili esenti d'imposta ([allegato 4.7.11.4](#))
- Panoramica: prove ecologiche e sociali (allegato 4.8.2.3a)
- Importatore di biocarburanti ([allegato 4.8.2.3b](#))
- Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti destinati alla vendita o al consumo proprio a scopo commerciale ([allegato 2.4.1](#))
- Stabilimento di fabbricazione di biocarburanti per la produzione di energia elettrica ([allegato 2.4.3](#))